IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno L - Serie IV - Vol. VII - Fasc. VIII-IX - Agosto-Settembre 1925

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P. Pio XI.** - Bolla pel Vescovato e capitolo di Friburgo, p. 225. Bolle d'erezione di capitoli in Biancavilla, p. 229 e in Acireale, p. 232. - **S. C. del S. Ufficio.** Condanna di opere, p. 235 s. Notificazione sul sac. Pimentel, p. 235. - **S. C. Concistoriale.** Condanna dei disordini di Cariati, p. 237. - **S. C. dei Sacramenti.** Circa il battesimo in casa, p. 237. - **S. C. del Concilio.** Sul supplemento di congrua capitolare, p. 240. - **S. Penitenzieria Apostolica.** Dubbi e rescritto circa il Giubileo, p. 242. - **S. Romana Rota.** Citazione edittale, p. 243. — **CONSULTAZIONI.** Del supplemento di congrua capitolare, p. 244. — **QUESITI MINORI** (8-11), p. 263. — **BREVI RISPOSTE** (59-75), p. 264. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Massime, p. 266. Legge sugli affranchi, 267. Riforme del Fondo Culto, p. 271. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** Il concordato polacco, p. 275. Atti particolari del S. P., p. 282. Cause di Santi e Beati, p. 283. Circoscrizione ecclesiastica, p. 286. Lettere pontificie, p. 287. Nuovi vescovi, p. 288.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

I.

Si autorizza il Vescovo di Losanna e Ginevra a aggiungersi il titolo di Friburgo, e si erige in questa città un Capitolo cattedrale [*A. A. S.*, XVII, 57] (1).

Costituzione Apostolica. — PIUS EPISCOPUS, Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. — Sollicitudo omnium Ecclesiarum Romano Pontifici divinitus commissa eo quoque vertit, ut quae peculiari temporum ratione statuta fuere, eadem, immutatis adiunctis, aptius ordinentur, prout Christi fidelium bonum exigere aut suadere apprime videatur.

Iamvero in civitate Friburgensi, quae eiusdem nominis Reipublicae et circumscriptionis — vulgo *Cantone* — caput est, ad praesentem usque diem specialis quaedam rei ecclesiasticae ordinatio exstat, quae horum temporum condicionibus non ita respondet ut ab initio respondebat, eamque melius ordinari animarum bonum requirit; ea etiam de causa ut res publica melius ordinetur et dioecesis Antistes, qui fere tribus abhinc saeculis stabilem commorationem Friburgi ducit, propria ecclesia et Capitulo cathedrali non careat. Quae quidem omnia honori quoque erunt eidem Friburgensi civitati, quae fideliter semper catholicae Ecclesiae adhaesit et Romanum Pontificem summa reverentia prosecuta est.

Quapropter Nos, auditis iis quorum interest, votoque praehabito dilectorum filiorum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, qui Sacris Congregationibus Consistoriali et a Negotiis Ecclesiasticis Extraordi-

(1) La Bolla è interessantissima per i singolari dettagli circa la costituzione del Capitolo e la provvista delle prebende, titoli e parrocchie. Basta confrontarne le disposizioni coi relativi canoni del Codice.

nariis praepositi sunt, Apostolicae potestatis plenitudine, haec, quae sequuntur, statuenda decrevimus:

I. Dioecesis Lausannensis, praeter titulum Genevensem, quem iam coniunctum habet, titulum quoque Friburgensem assumet, ac proinde appellabitur posthac dioecesis *Lausannensis, Genevensis et Friburgensis.*

II. Insignis ecclesia collegiata S. Nicolai, quae in urbe Friburgensi exstat, ad gradum et honorem ecclesiae cathedralis evehatur, cum omnibus privilegiis et iuribus, quibus ceterae cathedrales ecclesiae ex iure communi gaudent.

III. Pariter Capitulum collegiale eiusdem S. Nicolai ecclesiae in Capitulum cathedrale erigatur, quod constet decem canonicis praebendatis, seu residentialibus, quorum tres sint Dignitates, videlicet: Praepositus, Decanus et Cantor; atque decem extra-residentialibus.

IV. Ne desint inter Canonicos praebendatos officia theologi et poenitentiarii, iuxta can. 398 et seqq. Codicis I. C., officia ipsa quam primum fieri possit instituantur.

V. Peculiariter autem Canonici praebendati, ad propria bona administranda iuraque exercenda, quae ad tramitem Codicis I. C. et praesentis Constitutionis eisdem competere possunt, et ad hunc finem dumtaxat, in corpus, seu « ens iuridicum » distinctum constituantur, « Collegium a S. Nicolao » nuncupandum.

VI. Ad integrum vero Capitulum cathedrale exclusive spectabunt privilegia, iura et munera, quae a Codice I. C. cathedralibus Capitulis attribuuntur.

VII. Praepositus insuper, prima dignitas, praeminentiam honoris in Capitulo, aliaque privilegia, quae cum Codicis praescriptis et cum nova hac Constitutione compatibilia erunt, servabit: praesertim autem privilegium pontificalia peragendi, prout in cap. III de « Concordia », diei decimae quartae octobris anni millesimi septingentesimi decimi noni, et in Apostolicis Litteris *Exponi Nobis* a Praedecessore Nostro Clemente Papa decimosecundo, die vigesima septima mensis septembris anni millesimi septingentesimi trigesimi primi datis, sub n. 11, exhibetur. Praepositum sequentur, quoad praecedentiam, duae aliae dignitates, Decanus et Cantor. Ceteri canonici, sive residentiales, sive extraresidentiales, in capitularibus coetibus sedebunt iuxta diem captae possessionis sui quisque beneficii.

VIII. Extraresidentiales praeterea in sacris functionibus, quibus intersint, eadem prorsus deferant insignia ac canonici residentiales.

IX. Canonica institutio Dignitatum Sanctae Sedi, prout de iure, reservata manebit, ceterorum canonicorum Episcopo. Sed Apostolica

Sedes, ut Reipublicae Friburgensi benevolentiae suae signum tribuat, eidem concedit privilegium praesentandi, eo qui sequitur modo, canonicos praebendatos, ea tamen conditione, ut ipsa Respublica pergat, sicut hucusque egit, occurrere expensis pro manutentione cathedralis ecclesiae S. Nicolai, et contribuere pro expensis divini cultus in civitate Friburgensi. Hinc Episcopus, audito Collegio a S. Nicolao (1) tres designabit candidatos pro unaquaque praebenda canonicali vacante. Ex his Gubernium seliget unum, quem Episcopo praesentabit pro canonica institutione. Quoad Dignitates, eadem quoque norma servetur, hoc tamen discrimine, ut Episcopus antequam *ternam* designet, integrum Capitulum audiat. Praesentatione a Gubernio facta, Episcopus praesentatum Sanctae Sedi indicabit, ut canonicam institutionem accipiat.

X. Canonici extraresidentiales libere ab Episcopo nominentur, audito prius integro Capitulo cathedrali, a qua tamen obligatione prima vice eximitur.

XI. Ad paroeciam S. Nicolai conferendam Sancta Sedes tolerabit, ut ille civitatis ordo, seu classis, quae vulgo *bourgeoisie* audit, curatum eligat inter tres candidatos, quos Episcopus, audito Collegio S. Nicolai, designaverit, sive e gremio eiusdem Collegii, sive etiam extra. In electione respectiva ius ferendi suffragium pertinebit ad eos tantum viros *bourgeois*, qui in territorio civitatis Friburgensis resident, quique ab ecclesiastica auctoritate uti catholici recogniti sint. Ad id, civitas singulis vicibus elenchum electorum episcopali Curiae revidendum et adprobandum exhibebit. Ante vero electionem religiosa functio habeatur, qua durante ecclesiasticus vir ab Ordinario selectus electores moneat de gravi, quo adstringuntur, conscientiae onere illum eligendi, quem inter designatos dignissimum coram Domino reputaverint.

Nullum ac irritum erit suffragium datum alicui nomini, quod in terna ab Episcopo determinata haud inveniatur.

Electione rite peracta, is proclametur electus, qui suffragiorum partem absolute maiorem, respectu numero suffragia actu ferentium, retulerit. Quod si post tria scrutinia nemo ex candidatis partem absolute maiorem suffragiorum obtinuerit, electio seu nominatio ea vice Episcopo devolvatur.

XII. Electus, postquam confirmatus, examinatus, approbatus et institutus uti parochus fuerit ab Episcopo, ipso facto et Canonicus esto, si iam non sit.

XIII. Reliquis paroeciis, sive incorporatis, sive non, quum Ca-

(1) Cioè i soli prebendati (cfr. n. V).

pitulum collegiale S. Nicolai iuri, quod hactenus exercuit, nominandi earumdem rectores libere renuntiaverit, Episcopus per liberam collationem ad formam iuris provideat. Ad moderandas autem quaestiones ad administrationem spectantes, quae ex huiusmodi renuntiatione oriri poterunt, Episcopus et Collegium a S. Nicolao sua deliberata et vota ad rem Sanctae Sedi proponant.

XIV. Praesentes civitatis paroeciarum curati beneficium canonicale, quod possident, retinebunt. In posterum, si adiuncta expostulaverint ut unus vel alter curatus etiam canonicus nominetur, Episcopus in singulis casibus ad Sanctam Sedem recurret pro necessario indulto obtinendo.

Apostolica Sedes confidit fore ut Respublica, civitas et populus Friburgensis, qua generositate praestant, paroeciis ipsis tribuant quae necessaria sint tum ad divinum cultum, tum ad curatos earumdem et coadiutores convenienter sustentandos.

XV. Demum circumscriptio paroeciarum etiam in civitate, earumque, si opus erit, divisio, suppressio, translatio et alia huiusmodi ad Episcopum, ad normam sacrorum canonum, spectabunt.

Praesentes autem Litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet, quorum interest, vel sua interesse praesumant, auditi non fuerint, ac praemissis non consenserint, etiam si expressa, specifica et individua mentione digni sint, nullo unquam tempore, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel quolibet alio, licet substantiali et inexcogitato defectu notari, impugnari vel in controversiam vocari posse; sed eas, tamquam ex certa scientia ac potestatis plenitudine factas et emanatas, perpetuo validas existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, atque ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiter observari debere, et si secus super his, a quocumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum prorsus et inane esse et fore volumus ac decernimus.

Hisce omnibus, ut supra, constitutis, ad eadem exsecutioni mandanda deputamus ipsum hodiernum Episcopum Lausannensem, venerabilem fratrem Marium Besson, eidem tribuentes omnes facultates necessarias et opportunas, etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, itemque pronuntiandi super quavis oppositione vel difficultate in exsecutionis actu quomodolibet oritura, iniuncto eidem onere ad Sacram Congregationem Consistorialem intra sex menses transmittendi authenticum exemplar peractae exsecutionis.

Volumus denique ut harum Litterarum transumptis, etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo ali-

cuius viri in ecclesiastica dignitate constituti munitis, eadem prorsus tribuatur fides, in iudicio et extra illud, quae hisce Litteris Nostris tribueretur, si originaliter exhibitae vel ostensae forent.

Non obstantibus, quatenus opus sit, regulis in synodalibus, provincialibus, generalibus universalibusque conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, et quibusvis aliis Romanorum Pontificum praedecessorum Nostrum dispositionibus, ceterisque contrariis quibuscumque, quibus omnibus per praesentes Litteras derogamus.

Nemini ergo liceat quae hisce Litteris Nostris erectionis, evectionis, concessionis, statuti, mandati, derogationis et voluntatis decreta sunt infringere vel eis contraire. Si quis tamen, ausu temerario, hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo vigesimo quarto, die decima septima mensis octobris, Pontificatus Nostri tertio.

O. Card. CAGIANO, *S. R. E. Cancellarius.*

✠ C. Card. DE LAI, Episc. Sabinen., *S. C. Consistorialis Secretarius.*

Iulius Campori, *Protonotarius Apostolicus.*
Raphael Virili, *Protonotarius Apostolicus.*

Loco ✠ Plumbi.

Reg. in Canc. Ap., vol. XXX, n. 14.

II.

Erezione di una collegiata « ad honorem » in Biancavilla, diocesi di Catania [*A. A. S.*, XVII, 89] (1).

Costituzione Apostolica. — PIUS EPISCOPUS, Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. — Apostolica Sedes numquam ea decernere ac sua auctoritate concedere destitit, quae ad divinum cultum

(1) Le due seguenti costituzioni danno il tipo odierno della Collegiata *ad honorem tantum*: essa è fatta per mero ornamento e ampliamento del ministero parrocchiale. Il parroco-prevosto ha tutta la cura, anche *abituale*: al Capitolo spetta l'amministrazione dei beni, sotto vigilanza del Vescovo, in vista degli uffici corali, che debbono appunto adornare e ampliare lo sviluppo del culto divino, restandone indipendente la cura delle anime. Si osservi poi l'amovibilità *ad nutum*, comune ai membri di tali istituzioni.

augendum et ad ecclesiastici ordinis decorem in sacro ministerio promovendum opportuna viderentur.

Cum itaque dilectus filius Noster Dominicus Ioseph, tituli Sanctorum Ioannis et Pauli S. R. E. Presbyter Cardinalis Francica Nava de Bontifé, Archiepiscopus Catanensis, supplices Apostolicae Sedi porrexerit preces ut in civitate *Albavilla*, in ecclesia paroeciali S. Mariae *de Eleemosyna*, in qua collegium sacerdotum, sola Ordinarii auctoritate in Capitulum constitutum hucusque exstiterat, verum et canonicum Capitulum erigeretur; Nos, de consilio dilectorum filiorum Nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis consistorialibus praepositorum, cunctis matura deliberatione perpensis, oblatas preces benigne excipiendas censuimus.

Quapropter, Apostolicae potestatis plenitudine, suppleto, quorum interest, vel sua interesse praesumant, consensu, Capitulum collegiale ad honorem in praefata ecclesia S. Mariae *de Eleemosyna* constituimus, ipsamque ecclesiam proinde ad collegiatae dignitatem evehimus, ita ut ipsa in posterum collegiata ad honorem nuncupari et dici possit ac valeat, cum omnibus iuribus ac privilegiis, quae aliis ecclesiis collegialibus sunt propria, quibusque ipsae gaudent, sub his tamen quae sequuntur legibus et conditionibus.

Capitulum quatuor Dignitatibus, octo canonicis pariterque mansionariis constabit. Dignitates vero hae erunt: prima Praepositus, secunda Cantor, tertia Thesaurarius, quarta Decanus, hoc eodem ordine praecedentiae inter se servato. Canonici autem et mansionarii, quisque in ordine suo, iuxta prioritatem possessionis sequentur.

Praepositi titulo et honore decorabitur parochus pro tempore ecclesiae S. Mariae de *Eleemosyna*, ac propterea in praesens erit qui modo paroeciali munere fungitur, idest dilectus filius Vitus Piccione sacerdos, qui per easdem praesentes Litteras Dignitatem assumet; ceterae vero Dignitates, canonici et mansionarii ad tramitem iuris communis in posterum eligentur; interim autem ii sacerdotes erunt qui modo Collegiatam constituunt, servato ordine praecedentiae.

Quoad regimen paroeciale, nec Capitulum, qua tale, nec Dignitates, canonici et mansionarii, quatenus ad Capitulum pertinentes, ullam auctoritatem vel ingerentiam sibi vindicare poterunt, Praeposito-parocho omnimoda facultate servata ac tributa, ad praescriptum iuris. Quoad vero bonorum administrationem, ea sit penes Capitulum et exerceatur per tres administratores, quorum praeses erit Praepositus; alii duo eligendi sunt unus ab Archiepiscopo, alter a Capitulo; et ipsi suae administrationis rationem reddant ad tramitem iuris communis.

Totalis reditus annualis dotis ac proventuum Capituli distribuatur inter praesentes hoc modo: statuatur certa et definita portio reditus pro

unoquoque chorali officio cui Capitulum tenetur assistere. Haec portio dividatur unicuique Dignitati, canonico et mansionario praesentibus, ita ut singulis Dignitatibus et canonicis duae partes cedant et una pars singulis mansionariis. Chorale servitium ea ratione ordinetur sicut statuetur in constitutionibus. Cum autem specialis fundus constitutus fuerit, Missa applicabitur pro benefactoribus; interim vero Missa paroecialis pro populo valeat ad utrique obligationi satisfaciendum.

Praepositi insignia erunt rochetum cum manicis rubino colore subsutis et mozeta violacei coloris. Ei vero solemnioribus festivitatibus infra annum occurrentibus cappam magnam eiusdem coloris, hiemali tempore muris pontici pellibus confectam, aestivo autem tempore ex serico rubini coloris, deferre quoque licebit. Aliarum Dignitatum et canonicorum insignia erunt rochetum cum manicis rubino colores subsutis et mozeta violacei coloris; mansionariorum tandem rochetum cum manicis nigro colore subsutis et mozeta eiusdem nigri coloris. Tum Dignitates, tum canonici et mansionarii haec insignia gestare poterunt exclusive in sacris caeremoniis quibus intersit totum Capitulum.

Praesentes autem Litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet, quorum interest vel sua interesse praesumant, auditi non fuerint vel praemissis non consenserint, etiam si expressa, specifica et individua mentione digni sint, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel quolibet alio, licet substantiali et inexcogitato, defectu notari, impugnari vel in controversiam vocari posse; sed eas, tamquam ex certa scientia ac potestatis plenitudine factas et emanatas, perpetuo validas exsistere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, atque ab omnibus ad quos spectant inviolabiliter observari debere, et si secus super his a quocumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum prorsus et inane esse et fore volumus ac decernimus.

Hisce itaque ut supra constitutis, ad eadem omnia exsecutioni mandanda deputamus dilectum filium Nostrum Dominicum Ioseph, tituli Sanctorum Ioannis et Pauli S. R. E. Presbyterum Cardinalem Francica Nava di Bontifé, Archiepiscopum Catanensem, cum facultatibus necessariis et opportunis ut per se, vel per alium virum in ecclesiastica dignitate constitutum, ad hoc subdelegandum, ea omnia facere ac decernere possit, quae ad praemissorum exsecutionem pertinent, iniuncto onere transmittendi, infra sex menses a praesentibus Litteris datis computandos, ad Sacram Congregationem Consistorialem authenticum exemplar peractae exsecutionis.

Volumus denique ut harum Litterarum transumptis, etiam impressis, manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo ali-

cuius viri in ecclesiastica dignitate constituti munitis, eadem prorsus tribuatur fides, quae hisce Litteris tribueretur, si originaliter exhibitae vel ostensae forent.

Non obstantibus, quatenus opus sit, regulis in synodalibus, provincialibus, generalibus universalibusque Conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis et quibusvis aliis Romanorum Pontificum praedecessorum Nostrorum dispositionibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nemini ergo quae hisce Litteris Nostris erectionis, evectionis, constitutionis, mandati, derogationis et voluntatis Nostrae decreta sunt, infringere, vel iis contraire liceat. Si quis autem, ausu temerario, hoc attentare praesumpserit, in indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli, Apostolorum Eius, se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo vigesimo quarto, die vigesima mensis octobris, Pontificatus Nostri anno tertio.

O. Card. CAGIANO, *S. R. E. Cancellarius.*

✠ C. Card. DE LAI, Episc. Sabinen., *S. C. Consistorialis Secretarius.*

Iulius Campori, *Protonotarius Apostolicus.*
Raphael Virili, *Protonotarius Apostolicus.*

Loco ✠ Plumbi.

Reg. in Canc. Ap., vol. XXX, n. 15.

III.

Trasformazione di una Comunia in collegiata « ad honorem » in Acireale [*ib.*, 92] (1).

Costituzione Apostolica. — PIUS EPISCOPUS, Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. — Apostolica Sedes, quoties sibi occasio oblata est, numquam destitit ea decernere quae ad divinum cultum promovendum et ad ecclesiastici ordinis decorem in sacro ministerio augendum opportuna viderentur.

Quum itaque sacerdotes adscripti communiae Sanctorum Petri et

(1) Con simile Costituzione in pari data [p. 94] è stata eretta un'altra collegiata nella chiesa di San Sebastiano, pure in Acireale; le disposizioni sono identiche, omettendosi solo, com'è naturale, il n. III. In confronto con la precedente si accentua (n. II) quel che si riferisce all'*aiuto diretto* da prestare dai canonici al ministero parrocchiale, che però resta integro nel parroco-decano.

Pauli in civitate Iaciensi, a Nobis, proprio Ordinario suffragante, enixe postulaverint ut praedicta ecclesia, quae antiqua communiae origine et cultus splendore inter praecipuas eiusdem civitatis merito recensetur, in collegiatam erigeretur, et, loco communiae, Capitulum collegiale apud ipsam ecclesiam constitueretur; Nos, omnibus mature perpensis, oblatis precibus annuendum censuimus.

Quare, suppleto quorum interest, vel sua interesse praesumant, consensu, de Apostolicae potestatis plenitudine, Capitulum collegiale ad honorem in ecclesia Sanctis Apostolis Petro et Paulo dicata in civitate Iaciensi constituendum decernimus, ipsamque ecclesiam ad collegiatae dignitatem evehimus cum omnibus iuribus ac privilegiis quae Capitulis collegialibus sunt propria, servatis tamen quae sequuntur modo et legibus:

I. In praesens omnes, qui modo ad communiam pertinent, inter canonicos adnumerandi erunt. In posterum vero Capitulum undecim constabit canonicis, quorum unus titulo Decani decorabitur eritque unica Capituli Dignitas simulque rector ecclesiae Ss. Petri et Pauli. Prima autem hac vice Decani dignitatem assumet ille qui nunc ipsius ecclesiae est rector, vicibus subsequentibus Decani dignitatem nominatio, prout de iure, ad Apostolicam Sedem pertinebit. Canonici vero ab Ordinario eligentur et amovibiles erunt ad nutum Ordinarii, sicut Decanus ad nutum Sanctae Sedis.

II. Decano, qua Capituli Dignitati et ecclesiae rectori, onus incumbit vigilandi, et providendi omnia quae ad ecclesiae curam, sive spiritualem sive materialem pertinent. Omnes vero canonici rectorem adiuvare tenentur sive in sacris confessionibus recipiendis, sive in sacra catechesi explananda, si id vel in ecclesia collegiali, vel alibi, ab Ordinario mandetur, sive tandem in sacris peragendis.

III. Circa praecedentiam servetur ius commune, hoc addito tamen quod Capitulum ecclesiae Ss. Petri et Pauli praecedet alia Capitula collegiata eiusdem civitatis Iaciensis.

IV. Chorale servitium ea ratione ordinetur ut statuetur in constitutionibus a Capitulo conficiendis et ab Episcopo adprobandis, in quibus mentio facienda erit sacrarum illarum functionum vel caeremoniarum, quibus extra suam ecclesiam Capitulum interesse debebit. Missa conventualis per turnum celebrabitur diebus quibus chorale servitium habebitur, reservata tamen celebratione diebus solemnioribus Dignitati capitulari. Mensibus septembri et octobri servitium chorale intermitti poterit.

V. Quoad bona ecclesiae collegialis statuimus et ea ipsa sint, quibus fruitur in praesens communia, oblationibus quae in posterum largiri poterunt adiectis. Ex iis autem bonis providebitur tum divino cultui

sustentando et augendo, tum ecclesiae fabricae necessitatibus consulendis, tum denique canonicorum praebendis nec non choralibus distributionibus praestandis, ad hoc tertia parte proventuum separata. Administratio vero bonorum ipsorum sub nutu ac vigilantia Ordinarii erit, iuxta modum in constitutionibus statuendum.

VI. Canonicorum insignia erunt: rochetum cum manicis violaceo colore subsutis, ac mozeta eiusdem coloris. Ea vero gestare exclusive poterunt in sacris caeremoniis quibus intersit Capitulum collegiale. In habitu qui dicitur *piano* uti poterunt *bavaretto* absque *sopramaniche* (1).

Ad haec omnia exsecutioni mandanda deputamus venerabilem fratrem Ferdinandum Cento, Iaciensem Episcopum, cum facultatibus necessariis et opportunis ut per se vel per alium virum, in officio vel ecclesiastica dignitate constitutum, ad hoc subdelegandum, ea omnia facere ac decernere possit, quae ad praemissorum exsecutionem pertinent, iniuncto onere transmittendi ad Sacram Congregationem Consistorialem, intra sex menses a praesentibus Litteris datis, authenticum exemplar peractae exsecutionis.

Quae autem hisce Litteris Apostolica auctoritate a Nobis decreta sunt nulli hominum, ullo unquam tempore, infringere, aut iis repugnare, vel quomodolibet contraire liceat. Si quis, quod Deus avertat, hoc attentare praesumpserit, sciat obnoxium se evasurum esse poenis a sacris canonibus contra obsistentes exercitio ecclesiasticae iurisdictionis statutis.

Decernimus denique has praesentes Litteras valituras contrariis quibuscumque, etiam peculiari et expressa mentione dignis, minime obstantibus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo vigesimo quarto, die vigesima mensis novembris, Pontificatus Nostri anno tertio.

O. Card. CAGIANO,
S. R. E. Cancellarius.

✠ C. Card. DE LAI, Episc. Sabinen.,
S. C. Consistorialis Secretarius.

Iulius Campori, *Protonotarius Apostolicus.*
Raphael Virili, *Protonotarius Apostolicus.*

Loco ✠ Plumbi.

Reg. in Canc. Ap., vol. XXX, n. 16.

(1) Altrove lo dicono « pellegrina »; le sopramaniche spettano solo al Vescovo e al Vicario generale.

Suprema Sacra Congregazione del Sant'Officio.

I.

Si proscrivono alcune opere bibliche del sac. dott. Giovanni Hehn [*A. A. S.*, XVII, 375].

Decreto. — *Feria IV die 1 iulii 1925.* — In generali consessu Supremae S. Congregationis Sancti Officii E.mi ac Rev.mi D.ni Cardinales, fidei et moribus tutandis praepositi, praehabito DD. Consultorum voto, damnaverunt, proscripserunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserenda mandarunt:

Volumen: *Die biblische u. die babylonische Gottesidee. Die israelitische Gottesauffassung im Lichte der altorientalischen Religionsgeschichte,* von D. Dr. JOHANNES HEHN, o. Prof. an der Universität Würzburg;

atque libellum eiusdem auctoris:

Wege zum Monotheismus. Festrede zur Feier des dreihunderteinund-dreissigjährigen Bestehens der Universität zu Würzburg (1).

Et in sequenti feria V, die 2 eiusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. D. Pius Div. Prov. PP. XI, in solita audientia R. P. Adsessori impertita, relatam sibi E.morum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, 3 iulii 1925.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. O. Notarius.*

II.

Circa il sacerdote Vincenzo Pimentel [*A. A. S.*, XVII, 378].

Notificazione. — Sacerdos Vincentis Pimentel, e dioecesi Zamorensi in Republica Mexicana, repetitae apostasiae aliorumque criminum reus, cum pluribus in locis, per quae continuo vagatus est, lapsus poenitentia alternando, gravia fidelibus scandala exhibuerit, Decreto Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, feria IV die I currentis mensis iulii lato, privatus declaratus est et reapse privatur iure deferendi habitum ecclesiasticum ad praescriptum canonis 2300 Codicis iuris cano-

(1) In italiano: «L'idea di Dio, biblica e la babilonica. Il concetto israelita della divinità alla luce della storia delle religioni dell'antico oriente». «Come si giunge al monoteismo. Prolusione pel 331 anniversario della fondazione dell'Università di Würzburg».

nici; quae privatio, dum perdurat, secumfert prohibitionem exercendi ministeria quaevis ecclesiastica et privationem privilegiorum clericalium.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 9 iulii 1925.

Aloisius Castellano. *Supremae S. C. S. O. Notarius.*

III.

Si proscrivono alcune opere del sac. dott. Ioseph Wittig [*A. A. S.*, XVII, 379].

Decreto. — *Feria IV, die 22 iulii 1925.* — E.mi ac R.mi D.ni Cardinales fidei moribusque tutandis praepositi, in generali consessu Supremae S. Congregationis Sancti Officii, praehabito DD. Consultorum voto, proscripserunt, damnaverunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserenda mandarunt, cum omnibus eorum editionibus, opera et scripta, quae infra recensentur, edita a Sac. Doct. Ioseph Wittig, professore ordinario Historiae Ecclesiasticae, Patrologiae et Archaeologiae christianae in Universitate Wratislaviensi.

1. *Die Erlösten,* in: *Hochland,* a. 19, vol. 2 (1922), fasc. 7, pagine 1-26.

2. *Meine « Erlösten » in Busse, Kampf und Wehr.* Habelschwerdt, Frankes Buchhandlung.

3. *Herrgottswissen von Wegrain und Strasse. Geschichten von Weibern, Zimmerleuten und Dorfjungen.* Freiburg i. B., Herder.

4. *Das allgemeine Priestertum*; et 5. *Die Kirche als Auswirkung und Selbstverwirklichung der christlichen Seele,* in: *Kirche und Wirklichkeit, ein katholisches Zeitbuch , herausgegeben von* Ernst Michel. Jena, Eugen Diederichs, 1923, pag. 21-43 et 189-210.

6. *Leben Jesu in Palästina, Schlesien und anderswo.* 2 voll. Kempten, J. Kösel et F. Pustet (1).

Et feria V subsequenti, die 23 eiusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. D. Pius Div. Prov. PP. XI, in solita audientia R. P. D. Assessori S. O. concessa, relatam sibi E.morum resolutionem approbavit, confirmavit et publici iuris fieri iussit.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, 30 iulii 1925.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. O. Notarius.*

(1) In italiano: 1. « I Redenti »; 2. « I miei " Redenti " sotto il fuoco e in pentimento »; 3. « La scienza di Domineddio per vicoli e strade. Storielle di donne, camerieri e ragazzi di villaggio »; 4. « Il sacerdozio universale »; 5. « La Chiesa come emanazione e effettuazione intima dell'anima cristiana »; 6. « Vita di Gesù in Palestina, Slesia e altrove ».

Sacra Congregazione Concistoriale.

Condanna dei disordini avvenuti presso la chiesa del Carmine o di S. Antonio in Cariati [*A. A. S.*, XII, 454] (1).

Cariaten. — Questa Sacra Congregazione Concistoriale, a piena conoscenza della sacrilega aggressione a cui fu fatto segno il venerando Vescovo di Cariati, Monsignor Giuseppe Antonio Caruso, per aver Egli voluta l'osservanza delle sante leggi della Chiesa e rivendicati i diritti del Suo ministero Episcopale, conferma l'interdetto da Lui lanciato sulla Chiesa del Carmine, detta di S. Antonio, in Cariati, e dichiara incorsi nella scomunica, in ispecial modo riservata alla Santa Sede, tutti coloro che furono rei della sacrilega aggressione, a termini del canone 2343 § 3.

✠ G. Card. De Lai, Vesc. di Sabina, *Segretario.*

L. ✠ S.

† Fr. Raffaello C., Arciv. di Tessalonica, *Assessore.*

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Circa il permettere il battesimo in casa [*A. A. S.*, XVII, 452].

Romana et Aliarum. — Quaesitum est utrum sit iuri conformis praxis iuxta quam infantes qui non versantur in periculo mortis, sed non sine periculo ad ecclesiam transferri possunt, *domi solemniter* (i. e. cum omnibus caeremoniis etiam ablutionem praecedentibus) baptizentur a parocho aliove sacerdote de parochi licentia; nam ad ministrum necessitatis et in specie ad obstetricem non potest recurri nisi in necessitate stricte dicta, scilicet cum positive timetur periculum ne infans moriatur (C. S. Off. 11 ian. 1899) et nonnisi in eadem necessitate, omittuntur caeremoniae ablutioni praeviae (S. C. Rit. 17 ian. 1914, Cod. iur. can., can. 776 § 1).

(1) La triste scena, come narrarono a suo tempo i giornali, avvenne il Venerdì Santo, durante la processione del Cristo morto: mentre cioè il Vescovo che ne faceva parte, passava dinanzi a detta chiesa, da Lui dovuta interdire per disordini e insubordinazione da parte della Congrega laicale che ne detiene le chiavi, un gruppo di forsennati voleva costringere la processione a entrarvi perchè il Vescovo la restituisse al culto. Al rifiuto del Pastore non si peritarono alzare i bastoni e percuoterlo: alcuni dei più facinorosi furono arrestati dalla forza pubblica e testè condannati, ma la suprema autorità ecclesiastica non poteva certo tacere. Così giovasse questa punizione a reprimere gli abusi ormai intollerabili di siffatte Congreghe, che infestano tanta parte del Mezzogiorno!

Quare propositis dubiis:

« I. Utrum supradicta praxis sit conformis iuri canonico et, quatenus *negative*:

« II. Quomodo in casu procedi debeat ».

In Congregatione Plenaria Em.orum Patrum habita die iunii currentis anni, iidem E.mi Patres ita responderunt:

Ad I. Providebitur in secundo.

Ad II. Esse iuri conforme quod, si infans non versatur in periculo mortis, sed sine periculo ad ecclesiam ad normam can. 775 transferri nequit, Ordinarius, vi can. 776 § n. 2 permittere potest *pro suo prudenti arbitrio et conscientia, iusta ac rationabili de causa, in aliquo casu extraordinario* quod domi baptismus solemniter administretur; aestimare autem casus extraordinarii gravitatem est remissum prudentiae et conscientiae ipsius Ordinarii in singulis casibus.

Facta autem SS.mo Domino Nostro Pio Papae XI de praemissis relatione ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentum in audientia diei 4 iulii 1925, SS.mus D.nus Noster resolutionem E.morum Patrum ratam habuit et confirmavit.

Datum Romae ex aedibus Sacrae Congregationis de Sacramentis die 22 iulii 1925.

† A. Capotosti, Ep. Thermen., *Secretarius*.

ANNOTAZIONI

Giusta il can. 759 *in pericolo di morte* si può conferire « quovis tempore et loco » (c. 771) il battesimo *privato* e se chi lo amministra non è almeno diacono, si compie soltanto l'atto della infusione (ordinariamente, ma cfr. c. 758) pronunziando la formola; se invece è diacono o sacerdote, ma non parroco proprio del battezzando o da lui autorizzato, si aggiungono in quanto il tempo lo permette, le cerimonie che *seguono* secondo il Rituale; quelle che *precedono* si omettono anche in questo caso; altrimenti il battesimo sarebbe *solenne* (c. 738) la cui collazione è funzione riservata al *parroco* (c. 462, 1°) a norma del c. 738 cioè occorre la licenza del parroco o dell'Ordinario, « la quale legittimamente si presume *in caso di necessità* » a favore del *sacerdote* (ministro ordinario) o almeno del *diacono* (ministro straordinario (c. 741). Anche in questo caso di necessità però per tale battesimo solenne onde possa farsi uso di tale presunzione di licenza, deve osservarsi il prescritto del can. 773, che cioè si amministri nel *battistero* di chiesa o oratorio pubblico; si può amministrare in altra *chiesa* sprovvista di fonte, solo se vi sia almeno un grave incomodo a venire a chiesa provvista. Il can. 775 sembra riservar quest'ultima facoltà al *parroco*; ma deve interpretarsi che ciò possa farsi anche dal sacerdote o diacono, almeno per licenza *esplicita* del parroco.

Per amministrare il battesimo solenne *in casa*, anche pel parroco, ci vuole invece il permesso *esplicito dell'Ordinario*, il quale potrà concederlo solo

« iusta ac rationabili de causa, in aliquo casu extraordinario » (c. 776, § 2). La ragione di tale proibizione del battesimo solenne in casa, è intuitiva a chi semplicemente osservi le cerimonie del Rituale che precedono l'atto della collazione, e che si svolgono in tre luoghi distinti: l'atrio della chiesa, fino alle parole « *Ingredere in templum Dei* »; la chiesa stessa, fino al cambiamento di stola, e da ultimo il battistero o fonte. Come può salvarsi la verità di simili espressioni se non si abbia almeno una cappella e in essa una mensa che rappresenti il luogo del fonte? (cfr. c. 776, § 2). Anzi chiunque abbia dovuto amministrare il battesimo in casa, anche in « decenti domus loco », avrà sperimentato senz'altro tutto il disagio, che crea il dire e non fare.

Ciò non ostante, la mania di avere il battesimo in casa è straordinariamente tenace tra i fedeli. La Chiesa ha dovuto naturalmente fare eccezione per le famiglie dei Sovrani, nelle cui reggie, del resto, trovansi sontuose cappelle che permettono tutto lo svolgimento del rito; a loro imitazione lo hanno voluto principi e nobili, o chiunque abbia un oratorio privato; ma poi, considerata l'eccezione come segno di nobiltà, vi hanno aspirato tutti coloro che aspirano alla nobiltà stessa, e quanti non vi aspirano? Oltre la pretesa di nobiltà, si hanno oggi pretese di convenienza sociale, per esempio, per far battezzare il nipotino da qualche zio prete o prelato, che ci tiene a distinguere la famiglia col battesimo in casa, quando non sono addirittura pretese di indole economica, come quella di risparmiare la spesa del corteo di carrozze, cui non si vorrebbe rinunziare a nessun patto, andando in chiesa.

Non è quindi a meravigliarsi se il Codice, su questo punto, si sia espresso piuttosto restrittivamente anche in confronto al diritto anteriore, rappresentato dai due decreti della S. C. del Concilio del 20 gennaio 1894 e della S. C. dei Sacramenti del 23 dicembre 1912, i quali cumulativamente stabilivano che gli Ordinarii « pro suo prudenti arbitrio, ex iusta et rationabili causa » potevano permettere il battesimo solenne in casa. Infatti il Codice ha aggiunta la restrizione « in aliquo casu extraordinario », la quale tende a far sì che la concessione non passi in « praxis » o « habitus », ma resti sempre col carattere spiccato di « actus » o di eccezione ad « exemplum non trahenda ». Si veggano anche il can. 1109 2 pel matrimonio in casa o il c. 822 4 per la Messa in casa.

Perciò, parlandosi di « praxis » nel quesito proposto alla S. C., essa si è ricusata di entrare su questo terreno, ma ha richiamato all'Ordinario proponente il c. 776, invitandolo anzitutto a considerare la concessione del can. 775, per cui, prima di ammettere il battesimo *in casa*, deve dimostrarsi la necessità di escludere, non solo la *parrocchiale*, ma la chiesa o oratorio pubblico eventualmente più vicino e più comodo. Richiama poi la sua attenzione non solo su la giusta e ragionevole causa, ma anche su la *straordinarietà* del caso « aestimare autem casus extraordinarii gravitatem », pur rimettendo su ciò il giudizio alla coscienza e prudenza dell'Ordinario. Questi, dunque, non dovrà farsene una norma ma formularlo volta per volta in « singulis casibus », a meno che non si tratti della eccezione permanente già contemplata nel decreto della S. R. C. 4 febbraio 1871 ad 3, n. 3294 di famiglie isolate a grandissima distanza da qualsiasi chiesa o cappella (ciò avviene, per esempio, nel Brasile) (cfr. *Conc. Plen. Amer. Lat.*, n. 498). Trattandosi di esame da fare « in singulis

casibus » è superfluo e forse pericoloso scendere ad esemplificazioni. Ma per dare qualche norma possiamo additare il caso di grave pericolo per la salute del bambino — specie nei parti anticipati o troppo tardivi — per inclemenza di stagione; di pericolo permanente di infamia nei genitori, cui non possa altrimenti provvedersi; di pericolo di violenze o odii settarii. Sono da escludersi, anzi è da esaminare diligentemente se non vengano dissimulati dalla parvenza di motivi gravi e straordinari, le futili comuni ragioni di economia e di vanagloria, che troppo spesso sono a base delle frequenti domande dei fedeli.

Sacra Congregazione del Concilio.

Risoluzioni circa il supplemento di congrua concesso ai Canonici [*A. A. S.*, XVII, 281] (1).

Romana et aliarum. — Ad tollendas ambiguitates et difficultates, quae in praxi exorirurae praevidebantur occasione concessionis a laica potestate nuper, licet ad tempus, factae supplementi congruae canonicalis, plures Ordinarii dubia quae sequuntur pro opportuna solutione ad hanc S. Congregationem detulerunt:

« I. An supplementum congruae canonicalis subsit, necne, legi cano-« nicae distributionum ad tramitem can. 395, in casu »; et quatenus *affirmative* ad primam, *negative* ad alteram partem:

« II. An sit ab ea lege excipienda summa cumulata a die quo con-« gruae supplementum decretum est, vulgo *arretrati* ».

« III. An et quomodo Canonici et Beneficiati a civili auctoritate non « recogniti, participare debeant de integro congruae supplemento, in « Capitulis ubi viget systema massae communis, vel potius de illa tan-« tummodo parte quae sit ab Episcopo assignata, sive pro distributio-« nibus quotidianis sive inter praesentes ».

« IV. An quota peculiariter assignata Dignitatibus et Officiis immitti « debeat in massam communem capitularem, in casu ».

« V. An et qua proportione Dignitates et Officia participare debeant « de parte sibi peculiariter assignata quae sit immissa in massam com-« munem capitularem in casu ».

« VI. An quota pars, peculiariter assignata Dignitatibus et Officiis, « subsit legi canonicae distributionum ad tramitem can. 395, §§ 1, 2, « in casu ».

« VII. Quamnam partem de massa communi distributionum lu-

(1) Non potendo limitarci a mere annotazioni, diamo più avanti (p. 244 ss.) un ampio studio su le motivazioni di questo decreto, in quanto esso riguarda l'Italia; mentre la forma generale in cui è dato, parrebbe estendersi a simili concessioni fatte o anche da farsi fuori d'Italia.

« crentur inserviendo Dignitates et Officia in Capitulis ubi viget systema « praebendarum separatarum in casu ».

Et Sacra eadem Congregatio, omnibus sedulo perpensis, in plenariis E.morum Patrum comitiis subsignatis diebus in Palatio Apostolico Vaticano habitis, responderi mandavit:

Die 16 maii 1925

Ad. I. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad alteram et ad mentem. *Mens est*: Episcopus, quod spectat ad actualem separationem tertiae partis supplementi et conversionem eiusdem in distributiones quotidianas, utatur iure et munere suo ad norman can. 395 §§ 1 et 2 Codicis iur. can.

Ad II. *Negative* et ad mentem. *Mens est:* Supplicandum SS.mo pro gratia sanationis et condonationis, celebratis una Missa cum cantu, integro adstante Capitulo, et una Missa lecta per singulos Canonicos.

Ad III. Salvis contrariis Capitularibus statutis vel consuetudinibus, *negative* ad primam partem; *affirmative* ad alteram, si pars fuerit ab Episcopo in distributiones conversa.

Die 4 iulii 1925

Ad IV. In Capitulis ubi viget systema praebendarum separatarum, *negative*; in Capitulis vero ubi viget systema massae communis *affirmative.*

Ad V. Non minori ea quantitate quam percipiebant ante assignationem supplementi congruae.

Ad VI. *Affirmative.*

Ad VII. Lucrantur eam partem quae proportionabiliter respondet ad id quod de tertia parte suae praebendae detractum est et in distributiones conversum.

Porro Ss.mus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. XI, referente infrascripto eiusdem Sacrae Congregationis Secretario, in Audientiis dierum 2 iunii et 8 iulii 1925, datas ab E.mis Patris resolutiones approbare et confirmare, atque gratiam sanationis et condonationis ad oblatas preces ut in resolutione ad secundum, benigne concedere et indulgere dignatus est sub conditione ibidem proposita. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S. C. Concilii, die 10 iulii 1925.

DONATUS Card. SBARRETTI, Praefectus.

L. ✠ S.

† Iulius Episc. tit. Lampsacen., *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

I.

Circa il giubileo fuori di Roma [*A. A. S.*, XVII, 327] (1).

Dubbi. — Sacrae Poenitentiariae Apostolicae proposita sunt dubia, quae sequuntur:

I. Cum Constitutio *Apostolico muneri*, d. 30 iulii anni 1924, sub n. VIII, ab itinere romano instituendo atque a basilicis visitandis pro indulgentia Iubilaei anni 1925 eximat etiam operarios, qui cotidiano sibi victum labore comparantes nequeunt se ab eo per tot dies atque horas abstinere; quaeritur, utrum nomine *operarii* ii soli intelligi debeant qui labori manuali incumbunt; an etiam illi, qui, arti non servili addicti, modicam ex eorum labore referunt retributionem, ita ut mediis destituantur Urbem peregre petendi.

II. An indulgentia iubilaris hoc anno extra Romam ab iis etiam acquiri possit, qui, etsi mediis non careant Urbem petendi, domi tamen alia ratione detinentur, uti, v. gr., uxor a marito abire prohibita.

III. In eadem Constitutione omnibus stabili impedimento detentis, si extra Urbem commorantur, conceditur ut bis intra Anni Sancti decursum iubilarem consequantur indulgentiam: quaeritur idcirco utrum huiusmodi fideles hanc indulgentiam bis pro se consequi valeant; an semel quidem pro se, iterum vero pro defunctis.

Omnibus mature perpensis, S. Poenitentiaria respondendum esse censuit:

Ad I^{um} affirmative ad primam partem; negative ad alteram.

Ad II^{um} negative.

Ad III^{um} negative ad primam partem, affirmative ad alteram.

Datum ex S. Poenitentiaria Apostolica, die 9 martii 1925.

S. Luzio, *S. P. Regens.*

A. Anelli, *S. P. Substitutus.*

II.

Circa il Giubileo pei defunti [*A. A. S.*, XVII, 266] (2).

Decreto. — Sacrae Poenitentiariae Apostolicae exhibitae fuerunt preces quibus postulabatur ut fidelibus omnibus, tum Romae incolis tum

(1) Sono sostanzialmente gli stessi dubbi riportati sopra a p. 140, che qui ricevono la loro formulazione ufficiale.

(2) Anche questo Decreto riproduce sostanzialmente il Rescritto da noi già pubblicato a p. 141 e gli dà conveniente veste ufficiale.

peregrinis, qui semel in Urbe Iubilaei veniam quovis legitimo modo lucrati sint, facultas fieret toties praeterea Iubilaei in defunctorum suffragium acquirendi, quoties unam tantummodo quattuor Basilicarum visitationem peregerint; eademque gratia concederetur peregrinis ad proprium habitualis commorationis locum reversis, quotiescunque quattuor in die paroecialis ecclesiaes visitationes expleverint: servatis ceteris servandis.

Facta relatione de praemissis SS.mo D.no Nostro Pio divina Providentia Papae XI ab infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiore in audientia diei 20 martii 1925, Sanctitas Sua benigne gratiam concedere iuxta preces pro hoc anno tantum dignata est. Contrariis quibuscunque non obstantibus.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 21 martii 1925.

Fr. ANDREAS Card. FRÜHWIRTH, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

S. Fagiolo, *S. P. Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Citazione per editto.

Neten. — Cum ignoretur locus actualis commorationis Domini Alfii Monfrini, nati Leontinis in dioecesi Syracusana a. 1873, in causa conventi, eundem citamus ad comparendum coram Nobis in sede Tribunalis S. R. Rotae (Roma, via della Dataria, 94), die 24 octobris 1925, hora 10ª, ad respondendum interrogationibus quas ei deferemus super dubiis iam legitime concordatis:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

Et, quatenus negative:

An sit praestandum consilium Ss.mo pro dispensatione super rato nec consummato in casu.

Ordinarii locorum, parochi, sacerdotes et fideles quicumque notitiam habentes de loco commorationis praedicti Domini Alfii Monfrini curare debent ut de hac edictali citatione ipse moneatur (1).

U. Mannucci, *Ponens.*

L. ✠ S.

Ex Cancellaria Tribunalis S. R. Rotae, die 18 augusti 1925.

Ioannes Ladelci, *Notarius.*

(1) *Traduzione.* — Non conoscendosi il luogo ove dimori attualmente il sig. ALFIO MONFRINI nato in Lentini (Siracusa) nel 1873, maritato Giurdanella, vien citato pel

CONSULTAZIONI

Sul supplemento di congrua concesso ai Capitoli d'Italia.

I.

Del supplemento di congrua canonicale in genere.

Col decreto legge del 2 febbraio 1922 e col decreto reale del 2 luglio 1922 per l'esecuzione del precedente, veniva stabilito quanto segue: « Art. 3. Sarà « concesso dall'Amministrazione del Fondo per il Culto un assegno supple- « mentare alle seguenti categorie del Clero fino a portarne la congrua, com- « presi i predetti casuali, alla misura rispettivamente indicata:... 2. Canonici « delle Cattedrali e palatini: *a*) investiti di particolare ufficio e dignità, « L. 3000; *b*) canonici semplici, L. 2500; *c*) canonici minori (mansionari, bene- « ficiati, ecc.), L. 1500 ».

In seguito a tale aumento è sorta anzitutto doppia questione: se cioè tale aumento dovesse o no andar soggetto alla legge canonica delle distribuzioni a norma del can. 395, § 1, ed in secondo luogo, se gli arretrati di detto aumento, percepiti o no, dovessero essere pure compresi, supposta una risposta affermativa al primo quesito.

Era necessaria una risposta definitiva a tutti e due i quesiti perchè, in molti, se non in tutti i Capitoli, la parte devoluta alle distribuzioni è così insignificante da essere facilmente trascurata con vero danno dell'ufficiatura corale, nonchè coll'aggravio dei diligenti i quali debbono sopportare tutto il peso del Coro. La parte devoluta alle distribuzioni divenne insignificante per causa delle leggi di conversione, tassa di mano morta ecc.

Esaminiamo partitamente i due quesiti.

Primo quesito. — « Se l'aumento di congrua concesso dal decreto-legge « del 2 febbraio 1922, vada o no soggetto alla legge delle distribuzioni ».

I. *In via di diritto: a*) È ben noto che le distribuzioni, già citate nel *Corpus Juris Canonici, cap. Ut liceat 32 de praebend.; extravag. Nonnullae 11 eodem int. comm.; Clem. 2, de aetate et qualit.* ed altrove, vennero definitivamente regolate dal Trid. Sess. 21, c. 3 *de Reform.*, ove si decreta come esse debbano costituirsi mediante la *tertia pars fructuum, et quorumcumque proventuum et obventionum*, dei relativi canonicati, dignità, ecc. Il Codice nel can. 395, § 1, non ha fatto altro che ripetere le parole del Tridentino, dicendo espressa-

precedente editto a comparire in Rota (via della Dataria n. 94 - Roma) il 24 ottobre 1925, alle 10, per rispondere all'interrogatorio che gli sarà rivolto in ordine ai dubbi già concordati su la nullità del suo matrimonio, o, in subordinata, su la dispensa per inconsumazione. Si ordina a tutti gli Ordinari locali, parrochi, sacerdoti e fedeli, che conoscano ove dimora detto signor Alfio Monfrini, di avvertirlo di questa citazione.

mente che le distribuzioni debbono formarsi colla terza parte di tutti i frutti, proventi ed entrate di ogni sorta: *Fructuum, proventuum, obventionum; b*) Ma quale è la vera portata di queste espressioni? Il ch. Augustine, *A Commentary on Canon Law*, vol. II, p. 433, dice egregiamente: « Questi tre ter- « mini, che spesso ricorrono, significano rispettivamente: *fructus*, i prodotti « della terra coltivata, quindi le vittuaglie; *proventus*, le entrate, i redditi, « anche i salarii; *obventiones*, quelle entrate o proventi che non sono pre- « visti, quello che gli Italiani chiamano *incerti* (sportule, onorarii), ovvero « nel linguaggio delle Pandette, le rendite non comprese nei frutti dei campi. « Tuttavia i tre termini vengono spesso usati promiscuamente ».

II. *In via di fatto: a*) L'aumento stabilito dal decreto-legge del 2 febbraio 1922, benchè abbia ancora un carattere precario, pur tuttavia nel decreto stesso vien provveduto perchè venga trasformato in legge stabile. Dice infatti l'art. 5: « Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per es- « sere convertito in legge »; *b*) Ma anche senza tale conversione, l'assegno non può essere considerato altrimenti che una piccola e doverosa restituzione del Governo ai Capitoli dei beni tolti o sottratti ai medesimi, come dichiarò espressamente il S. P. nell'allocuzione concistoriale del 24 marzo 1924: « *Nolimus,... quicquid concessum concedendumve in futurum tempus, alio id nomine quam inchoatae restitutionis, in acceptum imputare (Apostolicam Sedem) posse* ». Ma se così è, riesce evidente che tale aumento non può non essere computato tra i frutti, e proventi capitolari di qualsiasi genere essi finalmente siano, e perciò va pur esso soggetto alla legge delle distribuzioni in ragione di una terza parte; *c*) Cade perciò stesso l'obbiezione fatta da alcuni, i quali sostengono non potersi computare l'aumento governativo quale reddito soggetto alla legge delle distribuzioni per causa della sua natura *precaria; d*) Nè maggior valore ha l'asserto che il Governo concesse l'aumento quale compenso della cura delle anime esercitata dai Canonici e non già pel servizio corale, dal quale anzi si dovette fare espressamente astrazione per avere il detto aumento. Infatti, ammesso pure questo, la natura dell'aumento considerato canonicamente non cambia e resta sempre vero che esso è in realtà una restituzione fatta dal Governo ai Capitoli dei beni tolti ai medesimi; *e*) Nè finalmente può esimere l'aumento dalla legge delle distribuzioni, il fatto invocato da parecchi canonici, che esso sia del tutto personale, concesso dietro richiesta personale, ecc.... Se infatti tale ragione avesse alcun valore, si dovrebbe estendere a tutta la congrua, poichè il Governo non la concede altrimenti; *f*) La conclusione è dunque chiara. L'aumento concesso dal decreto-legge del 2 febbraio 1922 non altrimenti che tutti gli altri proventi dei canonici va pur esso soggetto alla legge delle distribuzioni, laonde due parti del medesimo vanno devolute alle prebende, mentre la terza parte va riservata per le distribuzioni.

Secondo quesito. — « Se gli arretrati dell'aumento in questione vadano « pure soggetti alla medesima legge delle distribuzioni? »

Praenotanda. Il presente dubbio è sorto dal fatto che l'aumento decretato dal decreto-legge del 2 febbraio 1922, in alcuni luoghi non è stato ancora liquidato, in altri i Canonici l'hanno senz'altro considerato come spettante

intieramente ad essi epperò l'adoperarono integralmente ai proprii usi, senza tener nessun conto della legge delle distribuzioni, anzi negando, come si è visto, che l'aumento dovesse andar soggetto alla medesima e rifiutandosi perciò di sborsare alcunchè delle somme ricevute.

I. *In via di diritto: a)* Come massima generale, supposto quanto è stato dimostrato nel primo quesito, ne segue logicamente che, come se non si fosse osservata dai Canonici la legge delle distribuzioni in genere, essi dovrebbero essere obbligati alla restituzione, così debbasi pur dire ugualmente per quanto riguarda gli arretrati dell'aumento. Nel caso i Canonici avrebbero incassato indebitamente tutta la somma degli arretrati, mentre avrebbero dovuto ritenerne soltanto le due terze parti, e lasciar la terza per le distribuzioni. Però al nostro proposito sembra potersi applicare la risoluzione presa dalla S. C. del Concilio il 23 aprile 1864 — *Verulana* - Divisionis bonorum capitularium et fallentiarum. — Il caso adunque era questo: « Ecclesia « S. Mariae de Valle in oppido Montis S. Ioannis Verulanae dioecesis, datis « litteris Apostolicis, in insignem collegiatam anno 1773 erecta est. Ad dotem « novo Capitulo efformandam per easdem litteras statutum fuit, ut omnium « beneficiorum simplicium et trium ecclesiarum parochialium bona reditusque « in unam massam confluere deberent, quae inter archipresbyterum et octo « canonicos esset dividenda, discreta prius tertia parte pro distributionibus « quotidianis. Verum peculiaribus de causis S. h. Congregatio die 29 Martii « 1817 decrevit, esse consulendum SS.mo pro divisione massae communis in « praebendas, - excepta tertia parte bonorum, arbitrio et conscientia Episcopi « assignanda pro massa distributionum ad formam Conc. Trid.

« At vero, ait Episcopus in informatione S. h. C. data, nunquam formiter « fuit executioni demandata dicta resolutio. Pro certo tamen habetur, per- « fectis omnium et singulorum bonorum divisionibus in praebendas, die « 18 Iulii 1823, unumquemque ex canonicis, sorte ducta, portionem suam ac- « cepisse; et quamvis pars pro sacristia fuerit assignata, nihil tamen pro « fallentiis seu distributionibus fuisse relictum. Itaque die 24 Octobris 1824 « Episcopus illius temporis taxam quandam, punctaturarum nomine, capitu- « laribus pro rata maioris seu minoris lucri aut omissionis imposuit. At « frustra, cum hodiernum usque diem neque taxa ista persoluta, neque fundus « certus pro distributionibus fuerit assignatus. — Tria itaque hodie expo- « stulant capitulares: 1° convalidationem divisionis, licet ad formam reso- « lutionis h. S. C. non perfectae; 2° *absolutionem a fallentiis hactenus inso- « lutis*; 3° taxationem earundem quoad futurum... ».

Omesse la prima e la terza richiesta che non fanno al caso nostro, per le quali peraltro venne pure concessa la grazia, a riguardo delle distribuzioni, così si continua nella causa: « Quod vero attinet ad absolutionem fallentia- « rum, animadvertendum est, distributiones deberi, licet diu exactae non « fuerint, imo post annos triginta adhuc exigi posse demonstrat Moneta *de « distrib. quotidianis p. 3, § 3, n. 16 et 17,* S. Congr. *in Anagnina Distrib. « 22 Aug. 1840, § Denique.* Nihilominus quoad praeteritum absolutionem fore « tribuendam ait Episcopus. Non solum enim defunctorum canonicorum he- « redes et familiae sine iudiciali strepitu nihil omnino traderent, si hae distri- « butiones iam consumptae peterentur, sed etiam moderni canonici; qui certo

« non essent gravandi ad restitutionem distributionum ab aliis defunctis ca-
« nonicis consumtarum, ac non leve onus sentirent, si distributiones perceptas
« restituere deberent. Quin imo impossibile forsan foret decernere, quantum
« et cui vel quibus unusquisque reddere deberet, cum liber, in quo punctatu-
« rae... erant describendae, nunquam exstiterit. Ut autem eorum negligentia
« non inulta remaneret, et aliquo modo pro fallentiis quae erant solvendae,
« eorum conscientiae provideatur, aliqua pia opera vel Missas ipsis praeci-
« perem ». La risoluzione di cotesta S. C. fu la seguente: « Supplicandum
« SS.mo esse tam pro convalidatione actualis praebendarum divisionis, quam
« pro absolutione praeteritarum omissionum, celebrata una Missa cum cantu
« integro adstante capitulo, et una Missa lecta per singulos canonicos, taxata
« in posterum fallentiarum solutione iuxta modum ab Episcopo propositum ».

b) La conclusione adunque che da tale risoluzione si deduce è che 1° non ostante la non osservanza della legge delle distribuzioni per lunghi anni, i canonici erano *per se et de iure* obbligati alla medesima, in modo da dover restituire, almeno quella parte indebitamente percepita personalmente; 2° che però considerate le non lievi difficoltà ed incommodi derivanti da tale obbligo, era conveniente chiedere al Santo Padre la remissione della stessa; 3° non però in modo assoluto, ma mediante un lieve compenso, in modo da dimostrare che la remissione era una vera grazia.

II. *In via di fatto: a*) Gli arretrati dell'aumento di congrua, avendo la stessa natura dello stesso aumento, vanno ugualmente soggetti alla legge delle distribuzioni epperò i canonici o gli eredi di essi dovrebbero restituire la terza parte dell'aumento percepito per essere devoluta alle distribuzioni. Ma in quest'obbligo si riscontrano le medesime difficoltà ed inconvenienti per cui la S. C. già concedette l'assoluzione condizionata delle fallenze nella causa di Veroli. Infatti 1° se i Canonici sono nel frattempo morti, è evidente che gli eredi, specialmente se laici, si persuaderebbero assai difficilmente a restituire. E se la quota non fosse stata ancora liquidata, il Governo naturalmente non la pagherebbe se non agli eredi; 2° Se poi i Canonici sono ancora in vita, ma avessero già consunta la parte dell'aumento che dovrebbe essere devoluta alle distribuzioni, anch'essi assai difficilmente si persuaderebbero di dover restituire quello che essi *in buona fede* credevano di poter considerare come proprio.

b) Bisogna pure osservare che la parte di questi arretrati che si dovrebbe realmente restituire dai canonici non è poi tanto grande come si potrebbe credere a prima vista. Infatti essa vien costituita dalla sola *terza parte* di essi arretrati, ma anche questa terza parte ritorna ai diligenti, essendo solo da sottrarsi le *fallenze* ingiustificate. Ma non è difficile scorgere quanto ingrato sia di ritornare al computo delle fallenze ingiustificate durante questi tre anni passati dalla concessione dell'aumento.

c) Le difficoltà adunque sembravano esistere, le quali avrebbero dato facilmente adito a litigi e contrasti spiacevoli. Sembrò perciò consigliabile di applicare anche al presente caso la risoluzione della causa di Veroli, concedendo l'assoluzione degli arretrati, almeno se questi non fossero stati ancora percepiti dai canonici viventi. Però, anche in questo caso, bisognava pur ammettere che questi si sarebbero lamentati di essere obbligati di restituire la

propria parte perchè non ancora percepita, mentre gli altri che l'avessero già avuta dal Governo e consumata, ne sarebbero dispensati. Fu quindi giudicato meglio non far distinzioni e concedere la grazia dell'assoluzione degli arretrati a tutti indistintamente.

III. *Conclusione: a*) Considerato che gli arretrati, percepiti o no, dovrebbero per diritto essere soggetti alla legge delle distribuzioni in ragione di una terza parte; *b*) Considerate però le non lievi difficoltà nel fare la relativa restituzione; *c*) Considerato che la somma da restituirsi realmente, essendo costituita dalle sole fallenze ingiustificate e dall'altra parte che non sarebbe troppo facile ed anche ingrato di ritornare sul computo delle medesime; *d*) Considerato che per simili motivi la stessa S. C. concesse, come è stato visto nella causa di Veroli, l'assoluzione di tutte le fallenze passate non osservate, cosa questa ben più grave che non il presente caso dei soli arretrati di tre anni appena:

Il parere adottato dalla S. C. del Concilio fu di seguire il medesimo criterio che la guidò nella risoluzione della causa di Veroli, ossia: 1° Si concede l'assoluzione degli arretrati, siano stati percepiti o meno; 2° Si impone ai Canonici la medesima componenda che fu prescritta nella detta causa di Veroli; 3° Vien fatto stretto obbligo ai Canonici di versare in avvenire la terza parte dell'aumento di Congrua nella massa devoluta per le distribuzioni.

II.

Del supplemento ai Canonici non riconosciuti dal Governo.

La fattispecie è notissima: *a*) Il Governo colla legge del 15 luglio 1867 limitò il numero dei Canonici a 12 nelle cattedrali. L'articolo 6 dice: « I Ca« nonicati e beneficiati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al « numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e le dignità o uffici capitolari. « Le Cappellanie e gli altri benefizii di dette chiese non saranno provvisti oltre il numero di sei ». E con legge dell'11 Agosto 1870, si spiegò come i canonicati eccedenti i dodici e i benefizii eccedenti i sei, di cui alla legge 1867, si dovevano intendere soppressi;

b) Benchè civilmente soppressi, pure in varii Capitoli, specie di massa comune, si hanno degli altri Canonici e beneficiati. Ora sorge la questione di sapere quali siano i diritti economici di tali canonici e beneficiati rispetto agli altri riconosciuti dal Governo, e ciò specialmente in ragione dell'aumento di Congrua concesso dal Governo col decreto legge del 22 Febbraio 1922.

I. *In via di diritto: a*) È noto come in molti Capitoli cattedrali e collegiali vige il sistema della massa comune. Questo sistema è così egregiamente descritto dal ch. Reiffenstuel, lib. III, Tit. IV, § VI, n. 164: « Praenotandum « est, quod in Ecclesiis tum Cathedralibus, tum Collegiatis, collectio omnium « fructuum annuatim toti Capitulo obvenientium, appellatur *Mensa communis*: « ut est textus *in c. Cum M. Ferrariensis, 9 de constitut.* Et huiusmodi Mensa « communis complectitur universos fructus totius capituli, postmodum divi« dendos in singulos Canonicos, aliosque eius Officiales, prout cuiusque me-

« rita seu labores deposcunt. Deinde inter ipsosmet fructus, Canonicis pro « rata dividendos, est differentia: nam alii vocantur fructus annui, seu grossi: « alii vero, distributiones quotidianae. Et quidem: Fructus *annui*, seu *grossi*, « sunt illi, qui dantur propter annuam residentiam in loco Canonicatus. Atque « isti non raro dicuntur *Fructus Praebendae*; vel absolute, *Praebenda*: ut *cit.* « *c. Cum M. Ferrariensis*, etc.... *Distributiones quotidianae*, seu (ut vulgo ap- « pellantur) Praesentiae, ... propter singulas praesentias, etc.... »;

b) È evidente che per l'incameramento dei beni Capitolari effettuata dal Governo civile e la sostituzione delle Congrue ai frutti dei detti beni, la natura dei relativi Capitoli di massa o mensa comune non è stata affatto mutata. Epperò le Congrue ed aumenti corrispondendo, almeno parzialmente perchè diminuiti, agli antichi frutti, costituiscono oggi la massa comune; *c*) Ma avendo il Governo limitato il numero dei Canonici a 12 e dei beneficiati a 6, tutti gli altri rimangono senza veruna Congrua. Se dunque nei Capitoli di massa vi sono degli altri canonici e beneficiati, o questi dovrebbero rimanere senza percepire nessun frutto di prebenda o di massa, oppure è giocoforza ammettere che la massa costituita dalle Congrue debba essere divisa con questi ancora. E questo sembra bene essere il più logico e corrispondente alla natura giuridica di tali Capitoli. In questi infatti nessun canonico ha un diritto immediato sopra una determinata porzione dei frutti Capitolari, ma solo mediatamente, ossia pel tramite del Capitolo stesso riceve la sua parte dopo fatta la divisione. Conseguentemente, se civilmente il numero dei Congruandi oggi è stato ridotto a 12, canonicamente, restando esso quale era prima dell' incameramento dei beni Capitolari, tutti i membri del Capitolo rimangono dinanzi alla Chiesa coi medesimi diritti sulla massa comune e perciò questa, benchè ridotta e costituita dalle Congrue ed aumenti, va divisa fra tutti. E così si pratica in varie chiese Cattedrali. Ma in alcune di esse gli attuali Canonici di numero governativo, mentre lodevolmente non fanno nessuna obbiezione per quanto riguarda l'aumento di congrua ottenuto pel futuro, non vorrebbero far partecipare gli altri per quanto riguarda le somme avute dal 1920 al presente; *d*) Contro tali pretese si oppose già recisamente il decreto *Ad dirimendas* del 22 febbraio 1876. I quattro primi quesiti proposti e risolti in esso sono infatti del seguente tenore: I. « An et quo- « modo qui litteras collationis Episcopales vel Apostolicas nacti sunt pro « aliquo Canonicatu vel Beneficio ecclesiae cathedralis ultra numerum a ci- « vili lege praetensum admitti debeant in Canonicatus vel Beneficii posses- « sionem:

II. « An et quomodo iidem frui debeant voce activa et passiva:

III. « An et quomodo iidem participare debeant de reditibus *massae com-* « *munis universis*, seu potius de reditibus tantummodo, qui a statutis capi- « tularibus, vel a fisco assignati sunt *pro distributionibus*, sive quotidianis, « sive inter praesentes:

IV. « An et quomodo consulendum sit querelis canonicorum et beneficia- « torum, ne Beneficia et Canonicatus ultra numerum vacantis indiscrimina- « tim conferantur.

« Eminentissimi Patres rescripserunt:

« Ad I. Affirmative, et quatenus aliter fieri nequeat: praevia dispensa-

« tione ab assuetis formis, receptionem in choro, praesenti maiori canonico-« rum parte, habendam esse loco et vice formalis possessionis pro omni iuris « effectu, huiusce autem receptionis novorum canonicorum in fratres exaran-« dam esse a Secretario Capituli brevem memoriam, facta mentione praesentis « resolutionis, eamdem subscribendam esse a duobus dignioribus Canonicis « praesentibus, atque asservandam in tabulario Capituli.

« Ad II. Affirmative, non tamen ubi agatur de administratione bonorum.

« Ad III. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam; atque a « novis canonicis obligationem suscipiendam esse pro se suisque haeredibus « et successoribus, datis etiam fideiussoribus, se fore restituturos quidquid de « quotidianis distributionibus sint percepturi, si forsan easdem distributiones « Gubernium usurpare praesumpserit.

« Ad IV. Moneantur Episcopi, ne litteras collativas vel commendatitias « tradant in casu, nisi in singulis casibus ad S. Congregationem recursum ha-« buerint » (1).

I canonici dunque superiori al numero determinato dal Governo non possono essere partecipi della massa comune, ma si debbono contentare delle sole distribuzioni. La risoluzione del decreto *Ad dirimendas* sembra a prima vista opporsi alle norme canoniche che non riconoscono nè possono riconoscere l'efficacia delle leggi civili recanti oltraggio agli enti ecclesiastici. Se infatti un Capitolo è costituito legittimamente da un numero superiore di Canonici, non è in potere della legge civile diminuire il medesimo. Il numero superiore rimane quale era dinanzi alla Chiesa e conseguentemente essi canonici soprannumerari rispetto alla legge civile dovrebbero continuare a godere tutti i diritti goduti prima della limitazione civile, compreso quello di partecipare alla massa comune. E ciò deriva anche dalla presa di possesso a norma del can. 1472 (cfr. Barbosa, loc. cit., n. 22; Pignatelli, t. VI, Cons. 48, n. 14). Ma se si considera invece bene la cosa la conclusione è ben diversa, onde i Padri sapientemente risposero negativamente per quanto riguarda la partecipazione alla massa, ed affermativamente per la voce attiva e passiva e l'ammissione di detti canonici a veri membri del Capitolo. Ed in vero, come è ben noto, il canonicato, in quanto tale, è del tutto distinto dalla prebenda e può benissimo esistere senza di questa, benchè di solito l'abbia congiunta. Il chiarissimo Maupied, *Comp. I. C.*, Vol. I, p. 927 dice bene: « Possunt esse et fuerunt canonici absque praebenda, v. gr. canonici cum « iure expectativae. Hinc cum Fagnano in *c. Dilectus, de praeb.*, n. 8, asserere « solent canonistae, *praebendam non esse de substantia canonicatus* ». Ed il ch. Bouix, *De capitulis*, p. 168: « Multum ergo differt canonia a praebenda. « Canonia est *titulus iuris*, quo solo, si plenus sit, illum obtinens constituitur « verum et proprie dictum capituli membrum, habens proinde stallum in choro « et vocem in capitulo, et alia iura canonicis communia participans. Praebenda « vero est aliquod beneficium, id est, aliqua portio bonorum temporalium ca-« nonico attributa. Unde praebenda canonicalis non potest esse sine canonia « ipsi annexa; at vero Canonia concipitur et absolute existere potest absque « praebenda canonicali ». Ora avendo il Governo ridotto il numero dei Cano-

(1) Cfr. *Monit. Eccl.*, 1900, p. 193.

nici a dodici e trasformato le loro relative prebende ad un eguale numero di Congrue, è evidente che *di fatto* le altre prebende canonicali, siano pure state constituite dalla massa comune, sono state realmente soppresse. Se dunque le dodici Congrue ritenute dal Governo per i dodici canonici riconosciuti da esso, dovessero costituire la massa comune non solo per essi, ma per gli altri colleghi non riconosciuti, riesce chiaro che le prebende di massa dei dodici canonici riconosciuti subirebbero una sensibilissma riduzione. Il ch. Luca, *De Canonicis et Capitulo,* Discur. XXVI, tratta questo caso: « An erecto « novo Canonicatu de consensu Capituli cum assignatione dotis, quae massae « Capitulari incorporetur, adeo ut novi Canonici conditio sit aequalis cum « aliis, diminutionem hac dote patiente, possit Capitulum praetendere sup- « pressionem Canonicatus, vel excludere eius possessorem, a coaequali parti- « cipatione massae ». La conclusione del chiaro canonista è che, *stricto iure,* i Canonici non possano escludere il Collega dalla massa, ma possono però chiedere alla Santa Sede per causa del grave pregiudizio causato da tale diminuzione della dote che, salvo il diritto del possessore presente del detto canonicato, « In futurum occurrere curando obtinere a S. C. C. in illa forma « extraiudiciali, quae in ea practicatur, declarationem super facultate sup- « primendi istum Canonicatum, quatenus, ut infra, eius suppressioni locus « esse deberet, vel super *separationem* bonorum assignatorum a mensa seu « massa Capitulari, ut quilibet obtineat suum, nempe quod iste Canonicus in « futurum contentus esse deberet sui Canonicatus dote, talis qualis illa sit, « ut ita contingente casu novae vacationis non daretur alter novus provisus, « vel ille dicta dote contentus esse deberet, non autem in praeiudicium istius « iam provisi rebus in hoc statu remanentibus. Incertum est autem quid se- « quutum sit, dum amplius de negotio actum non audivi ». Indicati poi i modi onde ottenere il miglioramento della dote, prosegue: « Ubi vero istae dili- « gentiae non prodessent ob deficientiam bonorum, quod tunc iuste suppressio « Canonicatus, vel eius dismembratio a massa, seu mensa peti posset, tamquam « ex cessante correspectivitate ab initio, adeo ut ex tunc bona assignata di- « cantur non extitisse, iuxta ea, quae a simili super inextinguibilitate census « assignati, vel cessi, proveniente a deficientia fundi alieni, vel ab anterioribus « hypothecis de tempore impositionis iam absumpti, habentur *apud Merlin., « decis. 639,* cum aliis sub tit. *de Censibus,* cum similibus, quoniam licet post « notabile temporis intervallum id detegatur, attamen dicitur ab initio. — Ubi « vero id sequatur ex casu iuxta alteram distinctionis partem, ut tunc etiam « iuste suppressio peti posset, quatenus alias notabile resultaret praeiudicium, « ex quadam rationabili aequitate potius quam de stricta, et rigorosa iuris « censura, qua attenta spectatur tempus contractus, non curato eo futuro « eventu, qui sicut fuit malus, ita poterat esse bonus, et lucrosus ex deductis, « *disc. I, de alien. et contr. prohib.* et passim. Sed quod istud esset iustum « motivum ut Papa, vel respective sacra Congr. decerneret locum esse sup- « pressioni, ex regula, quod sicuti ex auctis facultatibus Ecclesiae, locus est « novis erectionibus Canonicatuum, et Dignitatum ut supra, ita e converso « eis diminutis locus esse debeat aliquarum suppressioni, cum ex huiusmodi « causae diminutionis redituum iuste Capitulum se opponat novae erectioni « Canonicorum ex relatis, per *Lother., lib. I, quaest. 14, n. 19 et seqq., Rot.,*

« *decis. 317, n. 9, par. 10 rec.* Quamvis etenim id aptum non sit, infirmare pro-« visionem, praesertim Apostolicam iam sequutam de Canonicatu vacato, atta-« men est iustum motivum, ut eo pleno absque praeiudicio possessoris fiat eius « suppressio ut contingenti casu vacationis, non sit amplius locus novae pro-« visioni ». Benchè il celebre Canonista tratti qui soltanto del caso di un Canonicato eretto dopo, pure sembra bene che le sue conclusioni si debbano applicare ugualmente alla presente questione ossia dei Canonicati sia pure d'origine, ma le cui prebende sono state soppresse dalle inique leggi civili. La ragione infatti è la medesima. Le conclusioni dunque sono queste: 1° *Stricto iure,* poichè tutti i Canonicati sono di massa, tutti dovrebbero avere parte alla medesima, benchè questa sia stata ridotta di molto per la soppressione civile delle prebende dei Canonici eccedenti il numero di dodici che soltanto vengono riconosciuti dal Governo; 2° Ma avendosi un grave danno nei membri del Capitolo e nella massa per causa di tale soppressione, se i Canonici riconosciuti dovessero dividere le rispettive congrue coi Canonici non riconosciuti e privi di congrua, vi è luogo perchè il Capitolo domandi giustamente alla S. Sede la soppressione dei Canonicati eccedenti il numero riconosciuto dal Governo, salvi sempre i diritti acquisiti dai Canonici attualmente investiti. La diminuzione infatti reale della massa avvenuta per la soppressone civile delle prebende dei Canonici non riconosciuti dal Governo è una causa equa e sufficiente per ottenere la soppressione dei detti Canonicati i quali altrimenti graverebbero intimamente i Canonici di numero; 3° Il decreto *Ad dirimendas,* si è già visto, risolve la questione in senso negativo in quanto cioè decise che i Canonici *ultra numerum* prescritto dal Governo non fossero ammessi se non alle sole distribuzioni senza partecipare agli altri proventi di massa costituiti oggi, almeno per la maggior parte, dalle congrue governative. E ciò per riguardo ai canonici conservati, i quali se dovessero condividere la prebenda con chi ne è privo, avrebbero notevolmente peggiorata la loro condizione; mentre se potessero escludere gli altri dalle distribuzioni, lucrerebbero ingiustamente « ex aliena iactura », tanto più ingiustamente in quanto che le distribuzioni sono vera « *merces* operis seu servitii praestiti ».

Da quanto è stato sin qui detto sembra essere chiaro che; 1° a norma dello stretto principio giuridico di solidarietà, tutti membri del Capitolo di massa hanno diritto di partecipare ugualmente alla medesima, non importa se per causa di leggi inique alcuni di essi siano stati depredati della propria prebenda di massa: « Quidam sagaciam negotiationum coiverunt. Alter ex « his ad merces comparandas profectus in latrones incidit, suamque pecu-« niam perdidit, servi eius vulnerati sunt, resque proprias perdidit: dicit Iu-« lianus damnum esse commune, ideoque actione pro socio damni partem di-« midiam agnoscere debere tam pecuniae, quam rerum ceterarum, quas secus « non tulisset socius, nisi ad merces communi nomine comparandas profisci-« scerentur... Proinde et si naufragio quid periit, cum non alias merces so-« lerent advehi damnum ambo sentient: nam sicut lucrum, ita dampum quo-« que commune esse oportet, quod non culpa socii contingit. L. 52, ff. 4, *pro* « *socio* ». Così pure Ulpiano in l. 63, § 5, ff. *pro socio*: « Si cum tres socii, essent, « egerit cum uno ex sociis et partem suam integram sit consecutus: deinde « alius socius cum eodem agat et partem consequi integram non potuerit,

« quia facere solidum non potest iam hic, qui minus consecutus est, cum eo « agere possint, qui solidum accepit, ad communicandas partes inter eos, « id est exaequandas, quasi iniquum sit ex eadem societate alium plus aliam « minus consequi? Sed magis est, ut pro socio actione consequi possit, ut « utriusque portio exaequetur. Quae sententia habet aequitatem ». Ed il Voet, ff. lib. 17, tit. 2, n. 21, dice in via generale: « Illud quoque singulare est, quod « si pluribus ex sociis unus egerit contra socium ex societate obligatum, et « damni reparationem pro sua parte in totum obtinuerit, deinde reliqui pro « sua parte agentes, solidum consequi ob socii conventi inopiam non possint, « qui solidum acquisivit, pro rata reliquis communicare teneatur, quod vigi- « lando sibi servaverat ». Questi testi desunti già dal diritto civile, per quanto riguarda l'obbligo del parroco Capitolare di versare nella massa Capitolare la propria congrua, si applicano ugualmente, ed è evidente, alla presente questione dei Canonici sopranumerarii di massa. La ragione, benchè inversa, è però la medesima. 2° Però come si è visto detto egregiamente dal ch. De Luca, quando la massa Capitolare è diminuita in ragione della diminuzione, (e nel caso nostro) soppressione delle porzioni prebendali, allora, salvi i diritti acquisiti degli attuali investiti, il Capitolo avrebbe giusta ragione per ottenere la soppressione dei Canonicati, la cui parte prebendale è stata soppressa come nel caso presentemente esaminato, oppure anche solamente fortemente diminuita. Emerge infatti un grave danno per i Canonici di numero, di dover dividere cioè la propria parte prebendale cogli altri Canonici la cui quota Capitolare fu soppressa dal Governo, dando la giusta ragione di chiedere la riduzione dei Canonicati.

3° Ma senza ricorrere all'estremo rimedio della soppressione, se i canonici sopranumerarii nell'atto della nomina si accontentano delle sole distribuzioni e della speranza di arrivare un giorno ad essere di numero, è chiaro che loro non si reca ingiuria. Ed è questo il criterio seguito dal decreto *Ad dirimendas* il quale, come si è visto, pur ammettendo i Canonici soprannumerarii nel possesso del canonicato, rendendoli così veri membri del Capitolo, pure decise che essi non abbiano diritto se non alle distribuzioni. Ma perchè questo è sempre una deroga al principio giuridico di uguale partecipazione della massa, lo stesso decreto ha sapientemente provveduto che i Vescovi non diano bolle di nomina per tali canonicati se non autorizzati *toties quoties* da codesta S. C.

II. Conclusione. — *a*) Considerato che le leggi civili che ridussero il numero legale dei Canonici a 12 non hanno nessun valore giuridico dinanzi alla Chiesa; *b*) Considerato che il numero legale dei canonicati rimane canonicamente tale quale era prima delle dette leggi; *c*) Considerato che, « *stricto iure* », benchè la massa Capitolare sia stata privata delle relative porzioni prebendali di massa corrispondenti ai canonicati eccedenti il numero duodenario, e perciò diminuita di molto, pure tutti i membri del Capitolo hanno diritto alla partecipazione della massa; *d*) Considerato d'altra parte che per causa della diminuzione di massa avvenuta per la soppressione civile dei canonicati eccedenti il numero duodenario si recherebbe un grave danno ai canonici di numero, se essi dovessero dividere la propria porzione di massa rappresentata oggi dalla Congrua governativa ed aumento; *e*) Considerato che questo stato di fatto sarebbe già ragione sufficiente per chiedere o la

soppressione dei canonicati eccedenti il numero duodenario o la vacanza di essi; *f*) Considerato che vi possano essere ragioni speciali, particolarmente per i bisogni del culto e decoro corale, a che detti canonicati continuino ad esistere e non restare vacanti; *g*) Considerato che se i candidati a tali canonicati nell'atto stesso di nomina accettano di non partecipare alla massa, ma solo alle distribuzioni, a loro non si reca ingiuria: *scienti enim et volenti non fit iniuria*; *h*) Considerato che il decreto *Ad dirimendas,* per le dette ragioni, ha disposto che i canonici sopranumerarii non partecipano della massa, ma delle sole distribuzioni; *i*) Considerato peraltro che questo non corrisponde rigorosamente al principio e regime di massa dei Capitoli; *j*) Considerato che perciò il decreto *Ad dirimendas* ha inibito ai Vescovi di concedere le bolle di nomina a tali canonicati senza essere autorizzati *toties quoties* dalla S. C. del Concilio; *k*) Considerato che vi sono alcuni Capitoli come quello di Amalfi, di Lecce, ecc.... i quali sino dall'inizio delle leggi sovversive continuarono ad avere i canonici sopranumerarii e dividere con essi distintamente la massa risultante dalle Congrue dei canonici di numero:

Consegue: *a*) Benchè, *stricto iure,* anche i canonici supranumerarii abbiano diritto alla massa, pure per le ragioni suesposte e che furono prese in considerazione dal decreto *Ad dirimendas,* a norma del medesimo, essi non abbiano da participare che alle sole distribuzioni; *b*) Che il medesimo decreto continui ad osservarsi per quanto riguarda la nomina di detti canonici sopra numero; *c*) Che nelle cattedrali ecc., ove sino da principio si continuò a nominare i canonici sopra numero ammettendoli alla partecipazione della massa, corrispondendo ciò allo stretto diritto canonico, detta pratica continui ad osservarsi; *d*) Che questi principi e conclusioni si applicano egualmente per quanto riguarda gli aumenti di Congrua oggi concessi dal Governo, essendosi dimostrato come detti aumenti rivestono la stessa natura delle Congrue. Perciò i Canonici sopranumero sono da ammettersi alla participazione di tali aumenti in ragione delle sole distribuzioni, ossia della terza parte devoluta a tale scopo, salvo gli statuti e le costituzioni che li ammettano anche alla massa.

III.

Del supplemento concesso alle Dignità e Offici.

Primo Quesito. — « Le Dignità e Offici sono obbligati di immettere nella « Massa gli assegni speciali che il Governo ha ad essi particolarmente desti- « nato per ragione delle dignità e dell'ufficio? ».

I. — La ragione del presente dubbio va cercata nel fatto che l'aumento di Congrua concesso dal Governo ai Capitolari è stato tassativamente diviso in due categorie. I componenti del Capitolo vengono considerati o quali semplici Canonici oppure in ragione della Dignità e ufficio di cui sono investiti. Per questi ultimi il Governo concede un'aumento sensibile sopra i primi ossia in genere di L. 500 in più. Ora questi Canonici rivestiti di Dignità o offici potrebbero credere non essere obbligati di mettere nella massa comune quel tanto che il Governo concede loro in ragione della loro dignità o officio, considerandolo come l'equivalente della particolare prebenda a loro dovuta per tale

dignità o ufficio. Naturalmente trattasi di Capitoli reggentisi col sistema della massa comune. I detti Canonici adunque si crederebbero obbligati soltanto a versare nella massa la Congrua comune a loro ed agli altri Canonici semplici, mentre invece potrebbero ritenere per sè l'aumento riscosso in ragione della loro dignità o ufficio.

II. — *In via di diritto: a*) Il sistema della massa nei Capitoli consiste nella sua essenza in questo, che cioè tutti quanti i proventi e frutti del Capitolo constituiscono una somma comune dalla quale poi vengono formate le singole prebende o porzioni per i singoli Capitolari. Ma ciò non procede in modo sempre uniforme in tutti i Capitoli. Infatti vi sono dei Capitoli nei quali la massa viene divisa in parti eguali senza distinzione di sorta fra le Dignità, uffici o semplici canonici. Vi sono invece Capitoli, e sono, sembra, la maggior parte, in cui la massa vien divisa proporzionalmente ossia in ragione delle varie dignità ed uffici, formando così delle prebende più o meno differenti. Finalmente vi sono pure dei Capitoli nei quali alcune prebende speciali o supplementari vennero fondate per i titolari di qualche ufficio o dignità. In questi oltre la prebenda comune percepita dai singoli Capitolari, si aggiunge la prebenda speciale aggiunta per i titolari suddetti. È pure da osservare, come egregiamente scrive il ch. Fagnano, in part. I, primi Decret. c. *Cum M. Ferrariensis*, che vi sono pure dei Capitoli nei quali le singole prebende vengono formate dalla massa in modo tassativo, in maniera che l'eccedente dei frutti rimanenti, dato che ci siano, non va per sè divisa fra i canonici, ma rimane a disposizione del Capitolo, anche per l'eventuale aumento di nuovi canonicati. « Ad hoc igitur ut dari possint huiusmodi « reditus superexcrescentes, necesse est ut portio fructuum sit taxata, puta « in viginti salmis frumenti, pro quolibet Canonico et ita erat in ecclesia « Ferrariensi, de qua agitur in hoc casu ».

Il ch. Reiffenstuel, lib. III, Tit. IV, § VI, n. 164, per quanto spetta la massa dice egregiamente: « Praenotandum est, quod in Ecclesiis tum Cathe- « dralibus, tum Collegiatis, collectio omnium fructuum annuatim toti Capi- « tulo obvenientium, appellatur Mensa communis: ut est textus *in c. Cum* « *M. Ferrariensis q. de constitut.* Et huiusmodi Mensa communis complectitur « universos fructus totius capituli postmodum dividendos in singulos Cano- « nicos aliosque eius Officiales, *prout cuiusque merita seu labores deposcunt* ».

b) Eccetto dunque il caso in cui per le dignità e uffici siano state fondate delle speciali prebende, nel quale caso è evidente che tali prebende non sono di pertinenza della massa, in tutte le rimanenti ipotesi accennate nel numero precedente, qualsiasi prebenda capitolare, anche se di molto superiore alle altre per ragione della dignità o ufficio annesso, non cessa per sua natura di essere una prebenda di massa, epperò va soggetta ai criterii vigenti nel sistema di massa.

c) Le conseguenze giuridiche di un simile stato di cose sono importantissime e fa d'uopo accennarle: 1° Il titolare di una tale prebenda, p. es., teologale, non ha nessun diritto immediato sulla relativa porzione dei frutti capitolari, quasi questi fossero già *ab initio* separati dalla massa, ma sono da dedursi dalla medesima e solo allora, fatta la divisione e consegnati i frutti al prebendato essi diventano propri del medesimo. 2° Nella partecipa-

zione dei frutti un tale prebendato segue le sorti della massa. Se perciò essa viene a mancare o ad essere diminuita viene ugualmente a mancare o a diminuire la detta prebenda. 3° Viceversa, dato il caso che un tale prebendato avesse potuto ricuperare l'intera parte dei frutti capitolari soppressi che costituivano la sua prebenda, egli è tenuto di mettere la detta parte nella massa e ricevere poi quel tanto che gli spetterà avuta ragione della diminuzione o ammissione della massa. La ragione di ciò è chiara. La parte ricuperata non è già di pertinenza personale, ma della massa. Dice bene il Voet, ff. lib. 17, tit. 2, n. 21 già citato; « Illud quoque singulare est, quod si ex pluribus sociis « unus egerit contra socium ex societate obligatum, et damni reparationem pro « sua parte in totum obtinuerit, deinde reliqui pro sua parte agentes, solidum « consequi ob socii conventi inopiam non possint, qui solidum acquisivit, pro « rata reliquis communicare teneatur, quod vigilando sibi servaverat ».

d) La detta teoria è stata applicata integralmente dal decreto *Ad dirimendas* poichè al quesito VI: « An et quomodo Parochus de Capituli vel Cleri « gremio, qui bona massae communis accepit a fisco sub titulo congruae pa- « rochialis, teneatur eadem bona in massa iterum immittere ». Fu deciso: « Ad VI. Generatim loquendo, affirmative: in practica tamen exequutione curet « Episcopus rem componere: secus recurrat ad S. Congr. ». Ed al quesito VII: « An Parochus ius habeat omnes eorumdem bonorum reditus percipiendi, seu « potius et quomodo teneatur ipsos reditus conferre ac dividere cum aliis capi- « tularibus, et participantibus »; la risposta fu: « Ad VII. Negative ad pri- « mam partem, ad secundam affirmative: ita tamen ut ex communi massa « Parocho persolvatur annua portio haud minor ea quantitate, quam ante « bonorum direptionem percipiebat. Quod si ob decrescentem in dies cano- « nicorum numerum reditus massae communis integram Parochi quotam exce- « derent portiones, quas singuli percipere ante praedictam bonorum direptio- « nem consueverunt, huiusmodi excessus distribuendus iterum erit, servata « debita proportione, Parochum inter et alios capitulares ». Secondo dunque il decreto *Ad dirimendas*, la porzione dei beni riservati dal Governo al parroco, rappresentando l'antica prebenda parrocchiale, deve essere integralmente versata nella massa: con che gli Eminentissimi Padri diedero ben ad intendere che il membro capitolare investito dell'ufficio parrocchiale non ha nessun diritto di ritenere per sè direttamente e di propria sua autorità anche una sola parte della propria Congrua governativa. Se ciò non è lecito a chi esercita l'ufficio parrocchiale perchè lo potrà essere per gli altri membri del Capitolo investiti di una qualsiasi altra dignità o ufficio? Ciò sarebbe assurdo. Essi perciò devono versare nella massa integralmente tutta quanta la loro Congrua e non soltanto quella parte che corrisponde alla Congrua dei semplici canonici. *e*) Fatto dunque il versamento nella massa, il Capitolo ha l'obbligo di attribuire alle singole Dignità ed ufficii quel tanto in più dei semplici canonici che essi ricevevano secondo le Costituzioni Capitolari *ante bonorum direptionem*, come si esprime il decreto *Ad dirimendas*. Al quesito infatti VIII: « An eadem norma quoad bona Parocho tradita, eorumque re- « ditus servanda sit tum pro ecclesiis cathedralibus, tum pro collegiatis et « receptitiis: E.mi Patres rescripserunt: " Ad VIII. Affirmative " ». *f*) L'unico caso in cui questa dottrina non trova applicazione sarebbe se vi fosse qualche

Dignità o ufficio che abbia avuto prima della confisca dei beni capitolari una prebenda formata indipendentemente dai beni della massa comune. In tal caso infatti, soppressa dal Governo la detta prebenda, il titolare della medesima e non affatto il Capitolo venne spogliato. Conseguentemente se ora il Governo restituisce, anche in misura maggiore, alla detta dignità ed ufficio quello che aveva tolto, è chiaro che il *subiectum iuris* non può essere il Capitolo, ma la Dignità od ufficio. Non si tratta più in tal caso di sistema di massa, ma di prebende separate indipendenti dalla medesima.

III. *In via di diritto.* — Ammesso dunque il principio che quando le prebende aderenti ad una Dignità od ufficio erano costituite dalla massa, oggi gli investiti debbano versare nella stessa l'integra Congrua governativa e poi ricevere dal Capitolo non meno di quanto ricevevano « *ante* bonorum direptionem », sorge ora un altro quesito, se cioè gli investiti possano pretendere dal Capitolo l'intiera differenza in più assegnata loro dal Governo. *a*) La risposta al quesito, se si deve dare *stricto iure,* non può essere che negativa. Infatti la differenza in più che tali investiti ricevono oggi, non essendo di pertinenza loro ma del Capitolo o massa, in *rigore iuris* essi non hanno verun titolo legale per pretendere che il Capitolo la ritorni integralmente a loro. Essi hanno solo il diritto di chiedere dal Capitolo che si dia loro quel tanto che a norma delle Costituzioni Capitolari le Dignità ed uffici ricevevano prima della soppressione dei beni capitolari. *b*) Ma se ciò è un postulato di stretto diritto, evvi pure un postulato di equità che deve essere preso in considerazione. Oggi, mutate le condizioni economiche ed il valore del danaro, sembra ben giusto che anche le antiche esigue remunerazioni, che le Dignità ed ufficii capitolari ricevevano in più dei semplici canonici, debbano pure essere aumentate. In quale misura? Ciò dipende dalle circostanze. Avendo il Governo stabilita per parte sua la detta differenza, nulla impedisce che anche il Capitolo la riconosca. Ma allora si dirà, a che giova tutta questa dissertazione se i risultati verrebbero ad essere uguali? L'obbiezione non ha valore. Si trattava infatti di stabilire un principio, se cioè le Dignità ed Ufficii avevano diritto di ritenere come proprie, indipendentemente dal Capitolo, le quote differenziali assegnate loro dal Governo e questo diritto, si è veduto, non esiste. Esiste invece il diritto del Capitolo di ricevere nella massa l'intiera Congrua delle Dignità ed ufficii. « Iura sancta sunto » dicevano i romani. Se poi, per le mutate condizioni, è ora giusto aumentare le antiche rimunerazioni o prebende di massa delle Dignità ed ufficii anche sino ad eguagliare l'intiera differenza in più attribuita loro dal Governo, ciò non rende affatto superflua la massima stabilita, trattandosi di armonizzare la teoria, che deve sempre essere salva, alla pratica. *c*) Ma a chi spetta fissare il detto quantitativo differenziale in più per le Dignità ed uffici? Una tale disposizione toccando la vita costituzionale dello stesso Capitolo, sembra bene, che debba essere presa dallo stesso Capitolo, coll'approvazione del Vescovo a norma del can. 410, § 2, che dice: « Statuta capitularia, per legitimum actum capitularem con- « dita, approbanda subiiciantur Episcopo, sine cuius auctoritate postea nec « abrogari possunt nec mutari ». Ora nel caso si tratta proprio di una mutazione delle costituzioni Capitolari, dovendosi mutare aumentandole, le prebende capitolari destinate alle Dignità ed ufficii. Se però le dette prebende

erano state decretate dalla Dataria, come p. es. per il Capitolo di Ascoli per il quale la Dataria introduceva di recente la Massa Comune fissando tassativamente il quantitativo in più della prebenda teologale, allora sembra bene che la medesima Dataria debba intervenire in merito non essendo in potere nè del Vescovo, nè del Capitolo di mutare le tassative disposizioni della S. Sede. Ed escluso tal caso, il Vescovo stesso potrà imporre al Capitolo, se riluttante, un simile aumento, visto che, come è stato detto, la massa deve dividersi, *prout cuiusque merita seu labores deposcunt.*

VI. Conclusione. — *a*) Considerato che nel regime di Massa le prebende particolari costituite per le dignità ed ufficii sono esse stesse di Massa; *b*) Considerato che conseguentemente le odierne Congrue governative delle Dignità ed Ufficii corrispondono alle dette prebende di massa; *c*) Considerato che già il decreto *Ad dirimendas* aveva sancito per il parroco capitolare che l'intiera congrua governativa riservata a Lui deve essere versata nella massa; *d*) Considerato d'altra parte che le odierne condizioni consigliano un aumento delle esigue prebende annesse alle Dignità ed ufficii; *e*) Considerato che tale aumento venne già effettuato da parte del Governo:

Consegue: *a*) ove si tratta di prebende *di massa,* le Dignità ed ufficii dei Capitoli sono obbligati di versare l'intiera Congrua nella massa; *b*) Il Capitolo *stricto iure* è obbligato di retribuire le dette dignità ed ufficii a norma delle antiche prebende di massa *ad hoc* constituite anticamente prima della soppressione dei beni capitolari; *c*) Che l'equità richiede però, tanto per le mutate circostanze quanto per l'aumento concesso dal Governo, che le dette prebende vengano aumentate almeno alla proporzione di quanto percepivano prima della concessione governativa.

Secondo quesito. — A riguardo delle Congrue ed aumenti concessi dal Governo alle Dignità ed uffici Capitolari, si è fatto il dubbio se il Vescovo può prelevare il terzo per le distribuzioni dall'intiera somma o soltanto dalla parte corrispondente alle Congrue ed aumenti concessi ai semplici canonici.

I. *Prenotanda.* — A norma del Trid., sess. XXI, *De Ref.*, c. III e del Cod. can. 395, § 1, il Vescovo allora solo deve procedere a separare la terza parte dei frutti riservandoli alle distribuzioni, quando o *nullae sunt quotidianae distributiones vel ita tenues ut verisimiliter negligantur.* Nel caso adunque contemplato dal dubbio si suppone evidentemente che le distribuzioni o non esistano ovvero siano insufficienti. In tale ipotesi il Vescovo può imporre la legge delle distribuzioni anche alla quota differenziale delle Congrue delle dette dignità?

II. *In via di diritto*: *a*) Come è stato già detto in principio di questa consultazione, tanto nel passato diritto in forza del Trid. sess. 21, c. 3, *De Ref.*, come nel diritto vigente in forza del can. 395, § 1, le distribuzioni, quando, come si è detto testè, devono essere formate, perchè o non esistenti o insufficienti, debbon essere costituite dal Vescovo, separando la terza parte di tutti i frutti e proventi che si percepiscono dalle dignità, canonicati ed uffici. Le parole del canone soon chiare: « Episcopi tertiam partem separent « fructuum, proventuum, obventionum quae ex dignitatibus, canonicatibus, « officiis aliisque ecclesiae beneficiis percipiuntur et in distributiones quoti-

« dianas convertantur ». *b*) Se dunque nel caso contemplato il Vescovo non potesse, anzi non avesse l'obbligo di separare la terza parte di tutta quanta la Congrua delle dignità ed ufficii, ma dovesse solo imporre la legge delle distribuzioni a quella parte delle Congrue delle Dignità ed ufficii che corrisponde alla Congrua dei semplici Canonici, è evidente che la legge del Codice, che del resto è la medesima del Tridentino, sarebbe manomessa. Il Codice ed il Trid. non distinguono affatto tra frutti e frutti, nè impongono la legge delle distribuzioni in ragione proporzionale dei frutti percepiti dai singoli, ma impongono tassativamente la terza parte di *qualsiasi* frutto o prebenda. Dunque non è lecito affatto di seguire in merito il metodo proporzionale. *c*) Anzi qui è da rilevare che anche nei Capitoli ove non vige il sistema della massa comune, ma quello delle separate prebende, la legge delle distribuzioni non può essere applicata altrimenti, colpendo essa sempre la terza parte dei frutti e proventi di qualsiasi natura essi siano. *d*) Contro tale conclusione si obbietta che non sembra giusto che i contribuenti alla legge delle distribuzioni siano tassati in modo ineguale; dovendo, come è chiaro, le Dignità ed uffici contribuire alla formazione della massa per le distribuzioni con una somma maggiore. Ma che peso può avere una tale obbiezione dinanzi alla legge chiara ed esplicita voluta dal legislatore? Qui si può citare il detto di Ulpiano l. 12, § 1, D. *qui et a quibus 40, 9.* « *Durum est hoc, sed ita lex scripta est* ». Non è però il caso di accusare la legge delle distribuzioni di poca equità e durezza. Il legislatore nel sancire che la terza parte dei frutti ed entrate di qualsiasi prebenda Capitolare sia convertita in distribuzioni corali partì da un principio giustissimo, quello cioè proporzionale. È infatti del tutto corrispondente ad equità e giustizia che la contribuzione dei singoli al bene comune sia proporzionata al proprio avere. Perciò è del tutto conforme ad equità che le Dignità ed ufficii capitolari, avendo di più dei semplici canonici, contribuiscano a proporzione dei relativi emolumenti alla formazione della massa delle distribuzioni, il che si ottiene appunto colla legge della terza parte. Se invece, come vorrebbero gli oppositori, la terza parte dovesse essere tassativamente eguale per tutti i capitolari, ne seguirebbe che mentre i semplici canonici dovrebbero contribuire col *terzo* dei propri emolumenti, le Dignità ed ufficii verrebbero a contribuire con molto meno. Questo sì sarebbe contrario all'equità, dovendo concorrere i meno retribuiti con una somma maggiore relativamente ai propri emolumenti che non coloro i cui emolumenti sono maggiori. Le Dignità adunque ed Uffici capitolari debbon contribuire col terzo dei propri emolumenti totali alla formazione della massa delle distribuzioni. Il che appare ancor più manifesto se si consideri che secondo il Tridentino anche le distribuzioni — come vedremo — sono da dividersi in modo proporzionale. Le Dignità infatti vengono così a ricuperare quanto avevano dato per formare la massa delle distribuzioni. *e*) Un'ultima obbiezione si potrebbe fare dalle Dignità ed Uffici. Dovendo essi contribuire con un terzo della loro intiera Congrua alle distribuzioni, ne segue che essendo pur obbligati di denunziare al Governo l'intiera somma percepita all'effetto della tassa sulla ricchezza mobile e complementare, essi verrebbero a pagare la tassa sopra quel terzo che sono obbligati di rifondere alla massa delle distribuzioni. Questo non sembra giusto. La risposta a tale

obbiezione è facile. È giusto che le Dignità ed Uffici non siano gravati di una tassa corrispondente a quel tanto che essi devono versare per le distribuzioni in più degli altri colleghi. Infatti chi deve pagare la tassa è colui che beneficia della somma su cui la tassa grava. Perciò nel versare nella massa la quota, le Dignità ed Ufficii possono bene ritenere quel tanto che proporzionalmente corrisponde alla detta tassa. Se però le distribuzioni, come si vedrà fra breve, sono divise *inter praesentes* in ragione proporzionale, allora è evidente che le Dignità ed Uffici sono obbligati a pagare la detta tassa.

Conclusione. — *a*) Considerato che la legge delle distribuzioni sancita dal Trid. sess. XXI, c. 3, *de Ref.* e dal Codice can. 395, § 1 impone chiaramente la separazione della terza parte di tutti quanti i frutti e proventi delle prebende capitolari; *b*) Considerato che se le Dignità ed Uffici capitolari non dovessero versare nella massa delle distribuzioni se non la terza parte della quota corrispondente alla Congrua dei semplici canonici, la detta legge verrebbe manomessa; *c*) Considerato che le ragioni presentate dagli oppositori non hanno nessun valore giuridico:

Consegue che: 1° Le Dignità ed Uffici capitolari sono tenuti di concorrere alla massa delle distribuzioni col terzo dell'intiera Congrua e supplemento di Congrua anche nei Capitoli ove non vige il sistema della massa comune; 2° Che le Dignità ed Ufficii possano però esigere dal Capitolo che sia loro restituito quel tanto che essi devono pagare in più degli altri capitolari come tassa di ricchezza mobile al Governo, quando le distribuzioni si dividono in modo uguale *inter praesentes.*

III.

Della quota di distribuzioni spettante alle Dignità e Uffici.

Un ultimo quesito viene a prospettarsi per quanto riguarda la massa delle distribuzioni corali in relazione colla Congrua ed aumento. Supposto quanto è stato già detto, fa d'uopo esaminare se la quota delle distribuzioni dovuta ai singoli membri del Capitolo debba essere uguale per tutti, come si usa in alcuni luoghi, o non piuttosto debba essere proporzionale a ragione della contribuzione dai singoli per la costituzione della massa delle distribuzioni.

Soluzione. — I. *In via di diritto: a*) Il Codice nulla dice in proposito del modo col quale le distribuzioni si devono dividere *inter praesentes.* Il can. 395, § 1, dice infatti soltanto che: « Episcopi tertiam partem separent fructuum, « proventuum, obventionum quae ex dignitatibus, canonicatibus, officiis aliis- « que illius ecclesiae beneficiis percipiuntur, et in distributiones quotidianas « convertant ». Ma il can. 6 dice: « Codex vigentem huc usque disciplinam ple- « rumque retinet, licet opportunas immutationes afferat. Itaque: 2 Canones « qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo « ex receptis apud probatos auctores interpretationibus sunt aestimandi;... « in dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, « a veteri iure non est recedendum;... ». Poichè adunque il Codice riferisce l'antica disciplina delle distribuzioni, benchè esplicitamente non dica quale sia il modo col quale esse devono essere divise, nulla però cambiando in

merito, devesi ritenere che l'antica disciplina resti immutata; *b*) Quale dunque era questa? Il Tridentino Sess. XXI, c. 3, *de Ref.* dice che ove non vi siano distribuzioni oppure siano insufficienti, il Vescovo: « Tertiam partem « fructuum, etc.... separari debere et in distibutiones quotidianas converti, « quae inter dignitates obtinentes et ceteros divinis interessentes *proportio-* « *nabiliter* iuxta divisionem ab episcopo... in ipsa prima fructuum deductione « faciendam dividantur, etc....». Il ch. Pallottini, *Collectio*, etc.... Vol. VIII, n. 251 così commenta egregiamente: « Iamvero Conc. Trid. in cap. 3, sess. 21 « statuit, divisionem distributionum inter divinis interessentes, servata pro- « portione, esse faciendam: hinc verbum istud accipiendum non *arithmetice*, « sed *geometrice*, scilicet iuxta collatarum portionum proportionem, docet ve- « rior Canonistarum sententia, iustitiae distributivae innixa, de qua Galle- « mart ad *sess. 21, cap. 3, n. 8 verb. proportionaliter*, et Pignatell. *consult.* « *can. 134, tom. 9, n. 35*, ubi etiam refert resolutionem S. C. in quadam Pata- « vina, sine die, qua statuitur, quod — unusquisque percipere debet tantum « in distributionibus quotidianis, quantum de sua Praebenda detractum fuit. — « Sed prae omnibus rem acu tangere videtur Barbosa *de Canon. et dignit.* « *cap. 21, n. 25.* Quid autem est, quod Conc. Trid. loco citato voluit, debere « istam tertiam partem fructuum et quorumcumque proventuum ab Episcopis « dividi proportionaliter in ipsa prima fructuum deductione? Circumfertur « ea de re declaratio quaedam, quae ab E.mis Conc. Trid. interpretibus dicitur « emanasse, — plus dandum esse ex quotidianis istis distributionibus ei, cui « plus est ablatum ex Dignitate vel Praebenda pinguiore, adeo ut nihil dan- « dum sit illi, cui nihil fuit ablatum. — Et alias iterum his verbis: — Qui « plus conferunt, etiam pro rata eius, quod conferunt, lucrentur. — Quod per « se satis bonam exhibet rationem, ex ipsa naturali aequitate et iure socie- « tatis promanantem, ut scilicet ii, qui plus conferunt, ex proventibus suorum « Beneficiorum ad massam contributionum, plus quoque percipiant in distri- « butione collatarum. Itaque si in Ecclesia fuerint Dignitas, quae in annuis « proventibus habeat mille aureos, fuerit item Canonicus, qui habeat quin- « gentos, fuerit denique alius Canonicus, qui solummodo habeat ducentos, « prout contingere potest, ubi Praebendae sunt distinctae, ac separatos ha- « bent proventus, et unicuique istorum detrahatur tertia pars, quae conver- « tatur in distributiones quotidianas, aequum et iustum est, ut prima fruc- « tuum talium distributio fiat *proportionaliter*, hoc est, ut is, cui plus de- « tractum ex grosso sui Beneficii, aliquid amplius accipiat ex distributionibus « quotidianis, secundum modum et proportionem eius, quod amplius ipsi fuit « detractum — *in Ariminen. Distrib. aliormque onerum die 18 Dec. 1847,* « § *Quod* § *Sed.*

252. « Qua de re choro inservientes lucrantur de distributionibus totum « id, quod de tertia parte suae Praebendae detractum est, et in distributio- « nibus fuit conversum *in Nullius anno 1594, lib. 8 Decretorum pag. 27 et 28.*

254. « Siquidem S. C. usque ab initio, quo dubia resolvere incepit, decla- « ravit, Canonicum inserviendo tantum lucrari, quantum suae Praebendae « fuisse detractum, ita ut, cui plus detractum, plus etiam lucrari debeat *in* « *Milevitana lib. 1 Decretorum pag. 75.*

255. « Idcirco particularis massa distributionum non est inter omnes di-

« videnda, habita proportione ad interessentiam, sed potius ad quantitatem « in eandem massam collatam, cum dubium non sit, conciliarem repartitio- « nem ita esse intelligendam, ut Capitularis tantum accipiat, quantum de sua « contulit Praebenda, ut pluries declaravit S. C., et praesertim in *Patavina* « lib. 2 *Decretorum* pag. 70 in *Milevitana* lib. 2 *Decretorum* pag. 76, et in *Cortonen.* lib. 3 *Decretorum* pag. 18 (Gallemart ad sess. 21, cap. 3, de ref.) *in Imolen. Distributionum die 6 Maii 1772,* § *Dubium,* etc. ...

256. « Sicut enim si quis contribuit, eum participare debere de distribu- « tionibus aequitas et iustitia postulat; ita e contrario iniquum fore videtur, « ut qui de suo nil ceteris Canonicis contulit, de eorum tamen proventibus « perfruatur, Card. De Luca de Canon. 6, n. 13 Pignatelli consult. 134, « n. 25, tom. 9, *in Ferrarien. Thesaurariae die 4 Februarii 1843,* § *Quoad « quartum* ».

Non sembra dunque potersi dubitare che anche oggi, vigente il Codice, nella divisione della massa delle distribuzioni si debba ritenere la proporzione geometrica. Per quanto riguarda l'ultimo numero del Pallottini ossia 256, fa d'uopo osservare che se è vera la teoria ivi esposta, in pratica però non sembra potersi verificare attesochè tanto il Tridentino l. c. come il can. 395 stabiliscono che qualora si debba formare col terzo delle prebende la massa delle distribuzioni, tutti quanti i prebendati capitolari devono concorrere e perciò viene escluso il caso di un canonico che non abbia contribuito colla relativa sua quota alla formazione della massa. *c*) Oggi dunque che le Dignità ed Uffici devono contribuire col terzo della rispettiva Congrua ed aumento, alla formazione della massa delle distribuzioni, essendo questo terzo maggiore del terzo versato a tale scopo dai semplici canonici, la divisione delle distribuzioni deve essere fatta in ragione delle rispettive contribuzioni e non già in proporzione aritmetica. Così le Dignità ed Ufficii ritornano ad avere quel tanto che avevano versato. Ma allora cade l'obbiezione che può muoversi per riguardo alla tassa governativa gravante questa parte devoluta alle distribuzioni. Se infatti tornano a ricuperarla mediante le puntature, è chiaro che sono essi che devono pagare la tassa rispettiva. L'obbiezione ha solo valore nel caso in cui le distribuzioni siano ripartite in proporzione aritmetica come sembra essere l'uso in alcuni Capitoli; *d*) In questi Capitoli se, come sembra ben giusto, si voglia introdurre il sistema sancito dal Tridentino, ossia della proporzionale geometrica, sembra bene che sia il Vescovo colui che a norma dello stesso Tridentino la dovrebbe introdurre.

II. *Conclusione: a*) Considerato il can. 395, § 1, nonchè il can. 6. n. 2 e 4; *b*) Considerato il Trid. sess. XXI, c. 3; *c*) Considerato l'aumento di Congrua delle Dignità ed Uffici; *d*) Considerato che essi, come è stato detto, devono concorrere alla formazione della massa con un terzo dell'intiera Congrua ed aumento:

Consegue: 1° Le Dignità ed Uffici devono ricevere dalla massa delle distribuzioni quel tanto in puntature che corrisponda alla quota versata per la formazione della massa; 2° Conseguentemente non il Capitolo, ma essi devono pagare la tassa di ricchezza mobile e supplementare corrispondente a quel che ricevono.

P. L. B.

QUESITI MINORI

8. - Un sacerdote, circa 35 anni or sono, col permesso del suo Vescovo, fu ad esercitare il suo ministero in altra diocesi: ivi ottenne subito un beneficio ecclesiastico che dopo alcuni anni ha rinunziato. A quale diocesi appartiene?

R. Che col solo ricevimento di un beneficio, sia pure residenziale, anche previo il consenso del Vescovo, un chierico rimanesse incardinato alla diocesi del conferente era assai discutibile nell'antico diritto, precedente al decreto *A primis* del 1898; dopo questo decreto che richiedeva espressa *in scritto* la incardinazione, quella opinione non era più sostenibile. Si vegga quanto fu già scritto in proposito in *M. E.*, XXX, p. 40 s. Ora il Codice ha restituita nel can. 114 questa forma di incardinazione implicita. Ad ogni modo, nel caso, se non è interceduta altra forma o atto di incardinazione che quella presunta nella collazione del beneficio, può senz'altro applicarsi la *regula iuris*: « Ogni cosa si scioglie per le medesime cause per cui si lega »; rinunziato al beneficio non può più sostenersi l'incardinazione che si presume avvenuta con la collazione del beneficio, e deve ritenersi sicuramente che il sacerdote in parola appartiene alla sua primitiva diocesi.

9. - Nella processione del dì dell'Ascensione in cui si soglion benedire i quattro punti cardinali, quando la si compia prima della Messa, intervenendo il Vicario Foraneo, spetta a lui, o al parroco, o al celebrante la precedenza?

R. Tale funzione non è liturgicamente connessa con la Messa: per se, dunque, essendo *de iuribus parochialibus* (can. 462, 7°) si dovrà fare dal parroco, che può delegarla al celebrante: qualora questi non sia il Vicario foraneo, quest'ultimo avrà la precedenza su tutti, eccetto il celebrante, come già fu accennato a pag. 43, n. 5.

10. - Alla Br. Risp. n. 2, di p. 43 si osserva: che « ara sola mobilis non est altare « *in rigore*, sed pars altaris » come osserva il De Lugo: e calcolando a un metro la distanza dalla sola pietra, potrebbe avvenire che si celebrasse in un altare che ha sotto di se un cadavere, contro il disposto del c. 1202 § 2.

R. Le parole del De Lugo sono verissime, ma confermano la nostra tesi: chi ci obbliga, infatti, a considerare *in rigore* la parola *altare* nel can. 1202 mentre il can. 1179 § 2 esplicitamente permette « Sensu liturgico intelligitur « nomine altaris... petra quae dicitur etiam ara portatilis seu petra sacra? » È poi manifesto che l'altra osservazione non si regge che dando un doppio senso alla stessa parola « altare » nel can. 1202; cioè comprendendo come altare, nell'inciso *subtus altare*, anche lo stipite (non consacrato) dell'ara portatile: mentre tutto svanisce se anche nel *subtus altare* intendiamo la pietra sacra. In tal modo, parlando di *ara mobile*, il can. 1202 può parafrasarsi così: sotto la pietra mobile (*in infinitum*, fino al centro della terra) non deve essere alcun cadavere o parte di cadavere; ai lati di essa non deve esservene fino alla distanza di un metro. Le necessità pratiche, specialmente riguardo alle edicole

cimiteriali, ci suggeriscono di usare della larghezza d'interpretazione che il Codice concede, piuttosto che legarci all'« in rigore ».

11. - Nel *Pont. Rom.*, p. III, al 6 gennaio, leggesi: « Post Evangelium pubblican- « tur festa mobilia a Cantore in superpelliceo et pluviali *sine stola* ». Qualora, per necessità il Cantore fosse lo stesso Parroco, potrà ritenere la stola?

R. Ove si usa anche per gli annunzi matrimoniali, ecc., crediamo che possa ritenerla anche in questo caso.

BREVI RISPOSTE

59. - Abbiamo già detto che, secondo il can. 701 § 3, per avere la precedenza (procedendo collegialmente e sotto la propria croce o vessillo) basta indossare le « insegne » della rispettiva associazione. Quindi le terziarie francescane, procedendo come sopra, anche recando solo il cordone e lo scapolare, hanno la precedenza come *terz'Ordine*, su le Figlie di Maria anche in abito bianco completo, essendo queste solo *Pia Unione*.

60. - A provvedere agli inconvenienti delle funzioni simultanee, nella chiesa parrocchiale e in chiese regolari, basta già il can. 609, che deferisce la cosa al giudizio dell'Ordinario, cui debbono sottostare, in ciò, anche i Superiori Religiosi per quanto esenti.

61. - Il decreto della S. R. C., del 20 giugno 1913 *permette* (ma non obbliga) a tralasciare le tre *Ave Marie* e restanti preci prescritte da S. S. Leone XIII *in fine Missae*, dopo la Messa letta conventuale, (1) dopo quella letta del Sacro Cuore di Gesù nel 1° venerdì del mese, dopo quella letta di prima Comunione o di Comunione generale, o altre celebrate con qualche solennità, nonchè dopo le Messe lette cui segue immediatamente — cioè senza partire il Celebrante dall'altare — una funzione.

62. - Il decreto della S. R. C. n. 3157 ad VII che permette ai Sacerdoti di aggiungere dopo la Messa privata e le preci prescritte da S. S. Leone XIII *in fine Missae*, altre preci facoltative, riservandosi però tale facoltà all'arbitrio degli Ordinari diocesani, non è revocato nè in contrasto col can. 818.

63. - Nelle chiese di quegli stabilimenti, come manicomi, ospedali, carceri, in cui l'assistenza dei ricoverati è fatta da Religiosi anche senza veri voti pubblici (p. es. Figlie di Carità) la cui Congregazione o Istituto abbia il privilegio di calendario *pei propri oratorii*, il Celebrante *potrà* seguire tale calendario, solo se la detta chiesa sia destinata dall'autorità ecclesiastica all'*uso* della detta Congregazione o Istituto religioso. Nè vale opporre che la chiesa è dello stabilimento e non dell'Istituto, nè che, come tale, è soggetta alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano: poichè ciò non toglie la sua destinazione anche a uso dei religiosi, pei quali, quindi funge da oratorio proprio. Altro sarebbe a dire se i religiosi avessero un oratorio separato per loro.

64. - Il Vescovo può benissimo proibire per ragioni *particolari*, che si facciano le funzioni del giovedì e venerdì santo, compresi i Sepolcri, nelle chiese non parrocchiali di sua giurisdizione.

(1) Intendasi la Conventuale propriamente detta. Tale non è quella cui assiste la maggior parte della Comunità religiosa, anche maschile, non obbligata al *coro*, di cui la Conventuale è parte.

65. - A nostro parere un sacerdote che risiede vari mesi dell'anno in diocesi diverse, è preferibile che si conformi per la recita dell'ufficio, al calendario *diocesano*, piuttosto che seguire in *tutte* il solo calendario della Chiesa universale. Infatti che possa conformarsi è ammesso da tutti; è solo controverso che non possa fare altrimenti.

66. - Il divieto delle lampadine elettriche su l'altare, sui gradini e quanto fa corpo con esso si estende naturalmente anche alle palme o fiori ivi posti e non riguarda soltanto i candelieri (Cfr. S. R. C. 24 iul. 1914).

67. - Non sappiamo di un nuovo decreto che restituisca le indulgenze al canto delle litanie *a mazzetti*, cioè a gruppi di tre con un solo *ora pro nobis* a ogni gruppo; sono permessi i gruppi a tre purchè ciascuna delle tre invocazioni abbia il suo corrispondente *ora pro nobis* (S. R. C. 15 ottobre 1920).

68. - Nel caso che più persone privatamente praticassero il pio esercizio della *Via Crucis*, basta che *una sola* tenga per tutti in mano il crocifisso indulgenziato (che può essere di qualsiasi solida materia, e non richiede il legno nella croce), perchè lucrino le stesse indulgenze che lucrerebbero se ciascuna lo facesse da sè sola, nel qual caso sarebbe necessario tenere *in mano* il crocifisso per tutto il pio esercizio.

69. - Nelle funzioni che non sono riservate al parroco (c. 462), specie in quelle che sono meramente onorifiche, qualora intervenga il Vicario foraneo anche se non obbligato, conviene che il parroco — per rispettare il diritto di precedenza (c. 450) — inviti lui a compierle. E anche in quelle riservate, qualora non le compia egli stesso, ma voglia delegare un altro, conviene che per primo inviti il Vicario foraneo.

70. - Quando il Celebrante, nelle benedizioni, processioni eucaristiche, ecc. incede *coi ministri parati*, deve anch'egli usare il camice sotto il piviale, e non può bastargli la cotta, tanto meno il rocchetto, che è veste liturgica. Negli altri casi, *ad libitum*.

71. - Il sacerdote (o anche diacono) che accompagna il sacerdote per la benedizione eucaristica, non può restare con la stola, ma deve metterla solo quando si alza per porre il Ss.mo nell'ostensorio, o deporlo dal tronetto sulla mensa, o riporlo dall'ostensorio, nel ciborio, e deve toglierla subito compiuti questi atti, segnatamente durante la benedizione.

72. - Quando nel Messale trovasi la rubrica *hic genuflectitur*, non è difficile ricavare dal senso delle parole che la precedono o seguono, il momento preciso in cui va fatta la genuflessione. Basta del resto farla, appena si è mentalmente letta detta rubrica, anche se la parola precisa preceda (p. es.: fine del *Passio*) o segua.

73. - Dopo le Messe *de requie*, quando il Celebrante durante il canto del *Libera* scende al tumulo senza ministro, senza piviale, in solo camice e stola, deve incedere sempre *coperto capite*, sia *in accessu*, sia *in recessu ad sacristiam*. Basta infatti, a ciò, che sia parato di stola.

74. - Ove si suol fare la processione col Ss.mo, anche ogni terza domenica del mese, dopo la Messa *pro exponendo*, in cui si sono usate solo sei candele, se ne debbono accendere alla fine almeno dodici (S. R. C., n. 3480) quante sono prescritte per le processioni, benedizioni, adorazioni *pubbliche* in genere.

75. - Anche quando è esposto su l'altare il Ss.mo Sacramento la turificazione *del clero* è prescritta *more consueto* (S. R. C., 1248): per quella del popolo i liturgisti non sono concordi: ma non vi vediamo ostacolo, quando possa farsi senza volger la schiena al Ss.mo (cfr. 2682 ad 48).

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

I.

SUNTI DI SENTENZE

Oneri di cappellania laicale. — È improponibile l'azione del parroco contro il patrono rivendicante, per l'adempimento degli oneri già inerenti ad una cappellania laicale, se tale adempimento portasse sostanzialmente al ripristino dell'ente. [Cass. del Regno, 29 dicembre 1923, c. Veneri e Flori; in *Dir. eccl. ital.*, 1925, p. 58].

Matrimonio di un religioso in sacris. — Nell'ipotesi di cittadini italiani che celebrarono prima dell'annessione, il matrimonio in Austria, ad onta dell'impedimento *ordinis et voti* (che per legge austriaca importa incapacità assoluta a contrarre matrimonio) e abbiano proposto poi domanda per nullità del matrimonio, dopo l'annessione, dinanzi ai tribunali delle provincie annesse, dovrà applicarsi la legge italiana che tal matrimonio riconosce valido, anzichè la legge austriaca, che ne sanziona la nullità (1). [Cass. del Regno, 31 luglio 1924, c. Palmieri-Romanelli: in *Dir. eccl. ital.*, p. 68].

Invariabilità della congrua. — Il difetto di reclamo nel termine prefisso contro l'atto di liquidazione stabilisce una presunzione *iuris et de iure* di accettazione da parte dell'interessato della liquidazione stessa.

Questa potrà essere variata nel solo caso che sia avvenuta una modificazione sostanziale nella consistenza patrimoniale del beneficio, come la perdita o la distruzione di un cespite, e non già per le normali fluttuazioni di ogni bilancio economico [Cass., sez. un. 14 novembre 1924. Fondo culto c. Spataro in *Dir. eccl. it.*, p. 133].

Impotenza matrimoniale. — L'impotenza come causa di nullità del matrimonio, e di cui all'art. 107 cod. civ., è soltanto l'impotenza *coecundi* e non anche l'impotenza *generandi*. [Cass., 30 giugno 1924. C. c. S., *Dir. Eccl.*, p. 134].

— Può legittimamente dichiararsi la impotenza del marito, per gli effetti dell'art. 107 cod. civ., nel caso di mancata comparizione per rispondere all'interrogatorio all'uopo deferitogli, per essersi rifiutato di sottoporsi alla relativa perizia. [Trib. Milano, 29 dicembre 1924: ib. 155].

Matrimonio religioso in Russia. — È pienamente valido il matrimonio contratto in Russia, sotto l'impero del vecchio regime, da sudditi italiani catto-

(1) Questa decisione è stata soggetta a critiche, poichè sembra colpire il principio della irretroattività della legge: infatti solo dal 20 marzo 1924 è stata estesa a Trieste la legge civile italiana: quindi la sentenza data dal Tribunale nel 1922 su un matrimonio contratto nel 1912, non pare che debba esser cassata in forza di questa estensione.

lici con il solo rito religioso. [Cass. 11 aprile 1924. Vecchi c. Verdua, *Dir. eccl.*, p. 15].

Devoluzione di rendite ex-ricettizie. — Le annualità per spese di culto dovute al parroco di chiesa ex ricettizia del Fondo Culto, possessore delle rendite dell'ex ricettizia, decorrono fino dalla data del R. Placet e non già della domanda giudiziale relativa.

Esse si prescrivono in cinque anni.

I comuni decadono dal diritto di ottenere la devoluzione del patrimonio dell'ex ricettizia, se tale diritto non viene esercitato nel termine perentorio di cinque anni dalla morte dell'ultimo partecipante.

Una lettera del sindaco diretta a questo scopo all'ufficio del Registro non è atto idoneo ad interrompere la decorrenza del termine stesso. [App. Bari, 19 luglio 1924, c. Castrignano: ib. 153].

II.

LEGISLAZIONE

Nuove disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue. — (Legge 11 giugno 1925, n. 998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno scorso (1).

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1. — I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne è debitore, nonostante patto, disposizione o legge in contrario, salvo quanto è disposto nell'art. 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotti a misura annua fissa.

L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni sia stato costituito anteriormente alla presente legge.

Art. 2. — Agli effetti della presente legge le prestazioni di cui all'articolo precedente, qualora la perpetuità non ne sia dichiarata nei loro titoli o in documenti che ne tengano luogo, sono considerate perpetue:

1° se nei titoli o documenti medesimi non ne sia espressa la durata, nè questa sia stata o possa essere altrimenti accertata;

2° se per legge, per consuetudine o per convenzione, possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

3° se siano state costituite almeno a terza generazione o per durata

(1) Cfr. *M. E.*, XXXV, p. 309: ivi è dato il testo riformato dal presente.

almeno di 100 anni; purchè, al momento della affrancazione, nel primo caso non sia ancora iniziata l'ultima generazione, e nell'altro la durata residuale sia superiore a 33 anni.

Art. 3. — Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, la somma dovuta per la prestazione in denaro, ovvero quella corrispondente al valore delle derrate, se in queste la prestazione consista.

La prestazione è determinata dal titolo o da equipollente documento: in mancanza, il capitale si determina sulla base delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio anteriore alla affrancazione.

Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore; e per le enfiteusi concesse a tempo determinato, e non eccedente i trenta anni, sono salve anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però nell'aumento eccedere il quarto del capitale determinato a norma dei comma precedenti.

Art. 4. — Se la prestazione consiste in una somma di denaro, la determinazione del corrispondente capitale ha luogo in base alla quantità numerica della somma stessa nella moneta legale corrente al momento dell'affrancazione, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo.

Questa disposizione non si applica qualora, risultando dal titolo l'obbligo espresso del pagamento in una determinata specie di moneta, con questa o con ragguaglio ad essa siansi fatti i pagamenti annuali senza interruzione negli ultimi cinque anni. In questo caso non avrà luogo l'aumento di cui all'art. 10.

Art. 5. — Se la prestazione consiste in quantità fissa di derrate, la somma corrispondente, per la formazione del capitale, si determina nella media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio.

Se invece consiste in una quota di derrate, per determinare la somma da capitalizzare nel modo suddetto, deve la quota stessa esser ridotta ad una misura annua fissa, corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio.

Art. 6. — Qualora la misura della prestazione sia stabilita non in modo eguale per tutta la sua durata, ma progressivo o decrescente, la somma da capitalizzare, la quantità fissa o la quota delle derrate si determina, rispettivamente, in base alla media delle somme, delle quantità e delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote che si dovrebbero corrispondere nel decennio successivo alla affrancazione, se si tratti di prestazione decrescente.

Nell'ultimo caso, però, la determinazione del valore delle derrate o della quantità di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in base alla media del decennio precedente.

Art. 7. — Per i canoni di carattere enfiteutico o in qualsiasi modo dipendenti da un fondo determinato, il valore delle derrate è accertato nella Provincia dove è situato il fondo o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella Provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita.

All'uopo ogni Camera di commercio pubblicherà annualmente, in base ai prezzi correnti nella rispettiva circoscrizione, la media decennale delle derrate più in uso. Per le altre il valore sarà fissato dal Prefetto, su richiesta dell'interessato, previo parere della locale Camera di commercio.

Art. 8. — Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'articolo 1, qualora ne siano creditori il Demanio o qualunque altra Amministrazione dello Stato, il Fondo per il culto, gli Economati generali dei benefici vacanti, le Provincie, i Comuni ed ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905, n. 268, è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità, quando il valore della prestazione originaria, o di ciascuna delle parti in cui questa possa essersi divisa, non supera L. 50 annue.

Anche in tale caso è dovuto l'aumento di cui all'art. 10.

Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347.

Art. 9. — Il prezzo di affrancazione può essere pagato anche mediante titoli del debito pubblico consolidato al 5 per cento, calcolati, però, al valore reale: tale sarà ritenuto quello risultante, nel sabato precedente al contratto o al deposito del prezzo, dalle liste della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero, in mancanza, di quella del luogo più vicino.

Art. 10. — Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1° gennaio 1919, l'affrancante, oltre il prezzo determinato in conformità degli articoli precedenti, deve pagare un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.

D'altrettanto è aumentata la prestazione, qualora non sia affrancata; l'aumento decorre dal 21 agosto 1923. In tal caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata senza ulteriori aumenti.

Art. 11. — Nelle affrancazioni delle enfiteusi per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità, che, in mancanza di speciale pattuizione, è determinata nella metà del laudemio stesso nel caso di enfiteusi perpetua, e nei tre quarti nel caso di enfiteusi temporanea.

Qualora l'ammontare del laudemio debba esser determinato in relazione al valore dell'utile dominio sul fondo, questo valore sarà stabilito, in caso di disaccordo tra le parti, da un perito nominato dal presidente del Tribunale, che giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore.

Art. 12. — Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso, il prezzo di affrancazione, dovuto a norma dei precedenti articoli, è aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazione vengono a cessare.

Corrispondente aumento sarà pure dovuto, quando il concedente o il creditore abbia acquistato diritti che aumentano in modo permanente il valore del fondo.

Il prezzo è invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu

costituito l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfiteuta o del debitore.

Gli stessi criteri saranno applicati per le commutazioni di cui all'art. 1.

Art. 13. — Per le affrancazioni delle enfiteusi temporanee il prezzo da pagarsene al concedente può ricevere un congruo aumento, che, in mancanza di accordo fra le parti, è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa la perizia del fondo e tenuto conto di ogni pregiudizio che il concedente stesso possa avere.

Art. 14. — Nelle enfiteusi di fondi rustici le parti possono convenire la rinuncia al diritto di affrancazione per un tempo non superiore a 50 anni, se la superficie del fondo non sia maggiore di 10 ettari e concessionario ne sia il diretto coltivatore; non superiore a 30 anni in tutti gli altri casi.

Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ridotta ai termini anzidetti.

Restano, per altro, in vigore le leggi speciali che consentono la rinunzia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo.

Art. 15. — Nella procedura di affrancazione dell'enfiteusi, l'atto stipulato tra il concedente e l'affrancante o, in mancanza di esso, la domanda giudiziale si dovrà trascrivere a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziale.

Prima della domanda giudiziale o qualora nel momento della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovrà depositare nella locale Cassa dei depositi e prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dalla presente legge.

Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti o dalla data dell'annotazione della sentenza. A tali formalità il conservatore delle ipoteche non potrà procedere, ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, oppure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione.

Art. 16. — In caso d'iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, provvede alla ripartizione del prezzo depositato il pretore nella cui giurisdizione trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso, previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del più diligente.

Qualora sorgano contestazioni, il pretore rimette le parti a udienza fissa avanti l'autorità giudiziaria competente.

Art. 17. — Qualora il deposito sia stato fatto in seguito di domanda giudiziale di affrancazione, e non risultino iscrizioni ipotecarie, il deposito stesso sarà ritirato dal concedente mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal pretore, in base al certificato del conservatore delle ipoteche.

Se, al contrario, esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito sarà svincolato dai creditori, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione, di

cui all'articolo precedente, e poi anche dal concedente per la eventuale eccedenza.

Art. 18. — Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante, eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, per le quali si procede a' termini degli articoli 370 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 19. — Se la prestazione non supera il valore di L. 10, gli atti dell'affrancazione, sia in via giudiziaria che contrattuale, sono esenti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Se la prestazione supera il valore di L. 10, ma non di L. 100, gli atti medesimi sono soggetti alla metà delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Nei casi sopra indicati, gli onorari o compensi dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale che presti la sua opera negli atti di affrancazione, sono ridotti nel primo caso ad un quarto, nell'altro alla metà di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe.

Art. 20. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie e ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge, nonchè a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti.

Art. 21. — La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Soppressione della Direzione generale del Fondo Culto e riordinamento dei servizi che ne dipendevano (R. D. 29 giugno 1924: in *Gazz. Uff.* 14 luglio 1924). Art. 1. — Gli uffici della Direzione generale del Fondo per il culto sono soppressi col 31 dicembre 1924.

Il patrimonio amministrativo della detta Direzione generale costituirà un ente autonomo, annesso al Ministero della giustizia e degli affari di culto, mantenendo il titolo di Fondo per il culto, col proprio Consiglio di amministrazione e con bilancio separato e distinto da quello statale.

Tale patrimonio sarà gestito dal direttore generale degli affari di culto dell'anzidetto Ministero, con la qualità di amministratore, secondo i fini stabiliti dalla legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Lo stesso direttore generale, nella su espressa qualità di amministratore del Fondo per il culto, avrà anche la gestione del Fondo speciale di religione e beneficenza per la città di Roma, ai termini delle leggi 19 giugno 1873, numero 1402 e 14 luglio 1887, n. 4782.

L'amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma è parificata nei diritti e nelle prerogative alle Amministrazioni centrali dello Stato, e conserva le esenzioni ed agevolazioni fiscali ad essa riconosciute.

Art. 2. — Spetta al Ministero della giustizia e degli affari di culto di provvedere:

1° alla preparazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione, dei progetti dei bilanci preventivi e dei resoconti annuali del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento, a cura del Ministro per le finanze, ai sensi

dell'art. 139 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

2° all'accertamento della natura giuridica degli enti di fronte alle leggi di soppressione;

3° ai concentramenti delle monache;

4° ai pareri in merito ai concentramenti delle istituzioni di beneficenza;

5° alla chiusura delle chiese al culto;

6° all'azienda dei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche;

7° alla revisione delle risoluzioni e dei provvedimenti presi dal Fondo per il culto nei limiti e secondo le norme assegnate dalla legge 7 luglio 1862, n. 5036 e deliberati dal Consiglio di amministrazione del Fondo stesso, che però non abbiano carattere definitivo, ognora quando sia portato contri i medesimi opposizione o gravame dalle parti interessate, sentito sempre il Consiglio di Stato, allorchè si tratti di affari nei quali abbia deliberato il Consiglio di amministrazione su indicato;

8° alla concessione, sentito il Ministero degli affari esteri, dei sussidi ai missionari ed agli altri sacerdoti all'estero; degli assegni per manutenzione ed ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle Colonie e all'estero; delle sovvenzioni a beneficio delle Missioni italiane in Oriente; del godimento delle pensioni all'estero.

Ad esso spettano inoltre tutti gli affari che non siano di mera amministrazione, ma importino risoluzioni di massima, o riflettano direttive generali di Governo.

Art. 3. — Spettano all'Amministrazione autonoma di cui all'art. 1, tutti gli altri servizi e funzioni centrali della disciolta Direzione generale del Fondo per il culto.

Art. 4. — La gestione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma continuerà ad essere curata, alla dipendenza della predetta Direzione generale degli affari di culto nel Ministero della giustizia, dalle Intendenze di finanza, dagli uffici del registro e del demanio, dagli ispettori demaniali e dal Fondo per il culto, dalle delegazioni o direzioni provinciali del tesoro e dalle sezioni di tesoreria, come prescrivono il regolamento 21 luglio 1866, n. 3070; la legge 15 agosto 1868, n. 3848; il R. decreto 26 settembre 1869, n. 3286; il regolamento 18 dicembre 1869, numero 5397; la legge 22 giugno 1874, n. 1962; il regolamento 29 ottobre 1874, n. 2189; la legge 14 luglio 1887, n. 512, ed ogni altra disposizione in vigore.

Art. 5. — Saranno esercitate, senza limitazione di somma, le facoltà già accordate agli intendenti di finanza coi decreti Reali 11 luglio 1891, n. 441, e 16 novembre 1922, nonchè coi decreti ministeriali 30 settembre 1891, 13 giugno 1895 e 26 ottobre 1922, nelle seguenti materie:

a) annullamento definitivo di crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, oppure duplicatamente iscritti o rinviati da uno ad altro ufficio;

b) trasporto di crediti di incerta esazione dai campioni o libri debitori certi a quello delle entrate dubbie;

c) approvazione di atti di affrancazione di prestazioni varie e annullamento dei relativi articoli iscritti nei libri debitori;

d) approvazione di atti di commutazione, in denaro, di rendite in natura;

e) approvazione di atti di affitto di beni immobili e di affitto o appalto di prestazioni in natura;

f) approvazione di atti recognitori di debito verso l'Amministrazione;

g) pagamento d'imposte e tasse: indennità di giro; spese e tasse prenotate a debito nei giudizi, spese di liti dovute alle controparti; competenze ai delegati erariali; spese di stampa per memorie legali, citazioni, bandi, editti, avvisi, ecc.; spese d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e nei fogli degli annunzi legali; spese anticipate dai contabili per trasferte e soggiorno a testimoni, runzionari dell'ordine giudiziario, uscieri, messi intimatori, inservienti comunali, commissar per custodia di cose pignorate, per indennità e competenze ai periti giudiziari, e per copie di atti da prodursi in giudizio, spese per stipulazione di atti, volture catastali, redazione e copiatura di ruoli esecutivi, prese di possesso di beni, perizie amministrative, accessi d'ingegneri sopra luogo per verifiche, identificazioni, collaudi e per qualunque altro servizio tecnico d'interesse dell'Amministrazione; spese ipotecarie.

Se alcuno degli atti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), di questo articolo dovesse essere stipulato negli uffici della Intendenza, dovrà intervenire in tale atto non l'intendente in persona, ma altro funzionario delegato, affinchè non sia menomata la facoltà di approvazione all'intendente medesimo concessa con il presente articolo.

La facoltà di approvazione non si estende ai casi nei quali su gli atti da approvarsi sia da promuoversi la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto ai termini dell'art. 4 del regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, oppure il parere del Consiglio di Stato, giusta il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827.

Altrettanto è detto per l'annullamento dei crediti inesigibili, di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 6. — Sono elevate da L. 3000 a L. 10,000 e da uno a tre anni i limiti entro i quali gli intendenti di finanza hanno facoltà, giusta il decreto Ministeriale 26 ottobre 1922, di prorogare il pagamento dei crediti del Fondo per il culto, con le dovute garanzie e formalità, e con la corrisposta del prescritto interesse.

È parimenti elevato alla misura di L. 2000 il limite fissato dal decreto suddetto agli intendenti di finanza per l'autorizzazione, nei casi di urgenza, dei lavori di riparazione e manutenzione degli immobili posseduti dal Fondo per il culto e per il pagamento della relativa spesa.

Potranno gli intendenti rinunziare, mediante annullamento degli articoli di campione, a crediti non superiori a L. 1000, quando siano stati infruttuosamente tentati, a più riprese, e per due anni, gli atti di esecuzione mobiliare, e manchi la garanzia ipotecaria, com'è stabilito per il servizio demaniale con il R. decreto 22 gennaio 1922, n. 200.

Hanno facoltà gli intendenti di decidere, in primo grado, le controversie amministrative relative alla liquidazione ed esazione della quota di concorso,

e all'accertamento e riscossione delle altre entrate, sentita quando occorra, l'avvocatura erariale.

Le transazioni sono di esclusiva competenza, in ogni caso, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, sentito il proprio Consiglio di amministrazione.

Art. 7. — In conformità di quanto è disposto con l'art. 10, lettera *c*) del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 200, per la tassa di manomorta gli uffici del registro e del demanio devono liquidare la quota di concorso dovuta dagli Enti ecclesiastici al Fondo per il culto, giusta l'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, iscrivere i crediti sul campione certo e provvedere alla relativa riscossione senza bisogno della preventiva autorizzazione della Intendenza.

Possono gli stessi uffici concedere dilazioni al pagamento delle quote di concorso e delle altre entrate date loro in carico, limitatamente alla somma di L. 2000, e per una durata non superiore a sei mesi, col relativo interesse legale, e con le dovute garanzie e formalità.

Anche gli ispettori del registro e del fondo per il culto possono concedere dilazioni, negli uffici presso i quali si trovino a causa delle loro funzioni, per una durata non superiore ad un anno e nel limite di L. 3000, egualmente con le dovute garanzie e formalità e con l'interesse legale.

Gli atti che saranno stipulati dagli uffici suindicati dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'intendente di finanza.

Gli ispettori potranno anche disporre ed effettuare, in occasione delle loro visite agli uffici, l'annullamento dei carichi erronei, duplicati, rinviati, dismessi od affrancati, nonchè il trasporto dei crediti incerti al campione delle entrate dubbie, chiedono però alla Intendenza la emissione del relativo foglio di variazione della lista di carico, quando nulla abbia da osservare in contrario.

Provvederanno le Delegazioni del tesoro alla voltura degli assegni, in occasione di cambiamento di titolare, compresi quelli iscritti a favore d'investiti di benefici ecclesiastici, di economi spirituali, rettori di chiese, ecc.

Art. 8. — *Il Fondo per il culto dovrà effettuare e portare a compimento non oltre il 31 dicembre 1295, tutte le liquidazioni di assegno a favore del clero, per le quali era stata già presentata domanda alla pubblicazione del Regio decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.*

Dovrà inoltre curare che alla chiusura dell'esercizio 1924-25 sia sistemato il carico di esazione con la eliminazione dalle contabilità e dalle altre scritture, nonchè dal bilancio, di tutte le partite erronee, insussistenti e assolutamente inesigibili.

All'uopo, di concerto col Ministero delle finanze, potrà assumersi in servizio temporaneo adeguato personale, nei modi e nei limiti di cui all'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, modificato con l'art. 61 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 9. — Restano in vigore tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia, che non siano incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Per l'esercizio finanziario 1924-25 la gestione delle aziende di cui trattasi, avrà effetto in base ai bilanci separati per il Fondo per il culto e per il Fondo di religione e beneficenza nella città di Roma presentati al Parlamento e divenuti esecutivi in virtù della legge dell'esercizio provvisorio.

CRONACA ECCLESIASTICA

Il Concordato tra la Santa Sede e la Polonia. — Fu firmato a Varsavia il 10 febbraio 1925, e dopo le ratifiche del Parlamento, sanzionato dal Papa e dal Presidente della Repubblica. Lo scambio delle ratifiche avvenne in Varsavia il 2 giugno, e quindi esso è in vigore dal 2 agosto.

Eccone la traduzione letterale, che varrà più di ogni commento a farne apprezzare lo spirito equanime e previdente:

In nome della SSma e Individua Trinità, Sua Santità il Papa Pio XI e il Presidente della Repubblica di Polonia Sig. Stanislao Wojciechowski.

Animati dal desiderio di determinare la situazione della Chiesa Cattolica in Polonia e di fissare le regole che reggeranno in maniera degna e stabile gli affari ecclesiastici sul territorio della Repubblica, hanno deciso a quest'uopo di concludere un Concordato.

In conseguenza Sua Santità il Papa Pio XI e il Presidente della Repubblica di Polonia, Sig. Stanislao Wojciechowski, hanno nominato loro Plenipotenziari rispettivi:

Sua Santità:

Sua Eminenza Rev.ma il Cardinal Pietro Gasparri Suo Segretario di Stato;

Il Presidente della Repubblica:

Sua Eccellenza il sig. Ladislao Skrzynski, Ambasciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede;

Il Sig. Professor Stanislao Grabski, deputato alla Dieta di Polonia, ex Ministro dei Culti e dell'Istruzione pubblica.

I suddetti Plenipotenziari, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, hanno fissate le seguenti disposizioni, alle quali d'ora in poi le Alte Parti contraenti si impegnano di conformarsi.

Art. 1. — La Chiesa Cattolica, senza distinzione di Riti, godrà nella Repubblica di Polonia una piena libertà. Lo Stato garantisce alla Chiesa il libero esercizio del Suo potere spirituale e della Sua giurisdizione ecclesiastica, come pure la libera amministrazione e gestione dei Suoi affari e dei Suoi beni, conformemente alle Leggi divine e al Diritto canonico.

Art. 2. — I Vescovi, il Clero e i fedeli comunicheranno liberamente e direttamente con la Santa Sede. Nell'esercizio delle loro funzioni, i Vescovi comunicheranno liberamente e direttamente col loro Clero e coi loro fedeli e del pari pubblicheranno le loro istruzioni, le loro ordinanze e le loro lettere pastorali.

Art. 3. — A fine di mantenere le relazioni amichevoli tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, un Nunzio Apostolico risiederà in Polonia e un Ambasciatore della Repubblica risiederà presso la Santa Sede. I poteri del Nunzio Apostolico in Polonia si estenderanno sul territorio della Città libera di Danzica.

Art. 4. — Le autorità civili presteranno il loro appoggio alla esecuzione delle decisioni e dei decreti ecclesiastici: *a*) nel caso della destituzione di un ecclesiastico, della sua privazione di un beneficio della Chiesa, dopo promulgazione di un decreto canonico relativo alla suddetta destituzione o privazione, e nel caso di proibizione di portare l'abito ecclesiastico; *b*) nel caso di esazione di tasse o prestazioni destinate a fini ecclesiastici e previste dalle leggi dello Stato; *c*) in tutti gli altri casi preveduti dalle veglianti leggi.

Art. 5. — Gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ministero godranno di una protezione giuridica speciale. Del pari che i funzionari dello Stato beneficieranno del diritto di esenzione dal sequestro giudiziario per una parte dei loro proventi. Gli ecclesiastici che abbiano ricevuto gli Ordini, i religiosi che abbiano pronunziato i loro voti, gli alunni di Seminari e i novizi entrati in Seminario o in noviziato prima di una dichiarazione di guerra, saranno esenti dal servizio militare, eccettuato il caso di leva in massa. In quest'ultimo caso i sacerdoti ordinati eserciteranno il loro ministero nell'armata, senza però che ne riportino pregiudizio gli interessi delle parrocchie, mentre gli altri membri del Clero saranno addetti al servizio sanitario. Gli ecclesiastici saranno liberati dalle funzioni civiche incompatibili con la vocazione sacerdotale, quali quelle di giurati, di membri di Tribunali, ecc.

Art. 6. — L'immunità delle chiese, degli oratorii e dei cimiteri è garantita, senza però che ne abbia a soffrire la pubblica sicurezza.

Art. 7. — Le armate della Repubblica di Polonia godranno di tutte le esenzioni che sono accordate dalla Santa Sede ad armate, secondo le prescrizioni del Diritto Canonico. In specie i cappellani, riguardo ai militari e alle loro famiglie, avranno i diritti parrocchiali ed eserciteranno il loro ministero sotto la giurisdizione di un Vescovo d'Armata che avrà il diritto di eleggerli. La Santa Sede permette che questo Clero, in quel che concerne il suo servizio militare, sia sottomesso alle autorità della Armata.

Art. 8. — Le domeniche e il giorno della festa nazionale del Tre Maggio i sacerdoti officianti reciteranno una preghiera liturgica per la prosperità della Repubblica di Polonia e del suo Presidente.

Art. 9. — Nessuna parte della Repubblica di Polonia dipenderà da un Vescovo che abbia la sua sede fuori delle frontiere dello Stato polacco. La gerarchia cattolica nella Repubblica di Polonia sarà costituita come segue (1):

A) *Rito latino*

I. Provincie ecclesiastiche di Gniezno e Poznan:
Archidiocesi di Gniezno e Poznan;
Diocesi di Chelmno e di Wloclawek.

II. Provincia ecclesiastica di Varsavia:
Archidiocesi di Varsavia;
Diocesi di Plock, di Sandomierz, di Lublin, di Podlachia, di Lódz.

III. Provincia ecclesiastica di Wilna:
Archidiocesi di Wilna;
Diocesi di Lomza * e di Pinsk *.

(1) Sono ancora da erigersi quelle contrassegnate con *.

IV. Provincia ecclesiastica di Lwów:
Archidiocesi di Lwów;
Diocesi di Przemysl e di Luck.
V. Provincia ecclesiastica di Cracovia:
Archidiocesi di Cracovia;
Diocesi di Tarnów, di Kielce, di Czestochowa *, di Slesia *.

B) *Rito greco-ruteno*

Provincia ecclesiastica di Lwów:
Archidiocesi di Lwów;
Diocesi di Przemysl e di Stanislawów.

C) *Rito armeno*

Archidiocesi di Lwów.

La Santa Sede non procederà ad alcuna modificazione della gerarchia suddetta o della circoscrizione delle provincie e diocesi, se non d'accordo col Governo polacco, salvo le piccole rettifiche di confini richieste dal bene delle anime.

Art. 10. — La creazione e la modificazione dei benefici ecclesiastici, delle Congregazioni e Ordini religiosi, come delle loro Case e fondazioni, dipenderà dall'autorità ecclesiastica competente, la quale, ogni qualvolta tali misure importassero spese pel Tesoro dello Stato vi procederà d'accordo col Governo. Gli stranieri non avranno la carica di Superiori provinciali degli Ordini religiosi, salvo che ottengano dal Governo una autorizzazione a tale effetto.

Art. 11. — La scelta degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta alla Santa Sede. Sua Santità consente di rivolgersi al Presidente della Repubblica prima di nominare gli Arcivescovi e i Vescovi diocesani, i loro Coadiutori *cum iure futurae successionis* e così pure il Vescovo di Armata, per assicurarsi che il Presidente non abbia a sollevare ragioni di carattere politico contro la progettata nomina.

Art. 12. — Gli Ordinari suddetti, prima di assumere le loro funzioni, (1) presteranno in mano del Presidente della Repubblica giuramento di fedeltà secondo la formola che segue:

« Dinanzi a Dio e sui Santi Evangeli io giuro e prometto, da Vescovo, « fedeltà alla Repubblica di Polonia. Giuro e prometto di rispettare con piena « lealtà e di fare rispettare dal mio Clero il Governo stabilito dalla Costitu- « zione. Giuro e prometto inoltre, che non parteciperò ad alcun accordo, nè « assisterò ad alcun consiglio che possa intaccare lo Stato polacco o l'ordine « pubblico. Non permetterò al mio Clero di partecipare a tali azioni. Solle- « cito del bene e dell'interesse dello Stato, cercherò di allontanarne qualunque « pericolo di cui lo sapessi minacciato ».

Art. 13. — In tutte le scuole pubbliche, eccettuate le superiori, (2) è obbligatorio l'insegnamento religioso. Questo insegnamento sarà dato alla gioventù

(1) Cfr. anche p. 281 in fine dell'annesso *A*. (*N. d. R.*).

(2) Si intendono con tal nome in Polonia le universitarie; l'articolo provvede quindi alla istruzione religiosa, non solo nelle elementari ma anche nelle scuole medie. (*N. della Direzione degli « Acta Ap. Sedis »*).

cattolica da maestri nominati dalle autorità scolastiche, che li sceglieranno esclusivamente tra le persone autorizzate dagli Ordinari a insegnare la religione. Le autorità ecclesiastiche competenti sorveglieranno l'insegnamento religioso, in quanto concerne il suo contenuto e il morale degli insegnanti.

Qualora un Ordinario ritirasse a un insegnante l'autorizzazione datagli, quest'ultimo sarà senz'altro privo del diritto di insegnare la Religione. Gli stessi principî, quanto alla scelta e revoca degli insegnanti, saranno applicati ai professori, agli aggregati e aggiunti universitari delle Facoltà di Teologia cattolica (Scienze ecclesiastiche) nelle Università dello Stato.

§ 2. In tutte le diocesi la Chiesa cattolica possederà dei Seminari ecclesiastici in conformità al Diritto canonico, e li dirigerà e nominerà per essi gli insegnanti.

Gli attestati di studio rilasciati dai Seminari maggiori basteranno per insegnare la Religione in tutte le scuole pubbliche, eccettuate le scuole superiori.

Art. 14. I beni spettanti alla Chiesa non saranno soggetti ad alcun atto giuridico che ne modifichi la destinazione, senza il consenso delle autorità ecclesiastiche, salvo i casi previsti dalle leggi di espropriazione per sistemazione di strade di traffico, di fiumi, di difesa nazionale e simili cause. In ogni caso la destinazione di immobili e di mobili consacrati esclusivamente al servizio divino, quali le chiese, gli oggetti di culto ecc., non potrà essere modificata senza che l'autorità ecclesiastica competente li abbia precedentemente privati del loro carattere sacro. Non si procederà ad alcuna costruzione, modificazione o restaurazione di chiese e oratori se non d'accordo con le prescrizioni tecniche e artistiche riguardanti la costruzione di edifici e la conservazione dei monumenti.

In ciascuna diocesi si formerà una Commissione nominata dal Vescovo d'accordo col Ministro competente, per la conservazione, nelle chiese e nei locali ecclesiastici, di antichità, opere d'arte, documenti d'archivio e manoscritti che abbiano valore storico o artistico.

Art. 15. — Gli ecclesiastici, i loro beni e i beni delle persone giuridiche ecclesiastiche e religiose, sono imponibili del pari che le persone e i beni dei cittadini della Repubblica e delle persone giuridiche laiche; eccettuati tuttavia gli edifici consacrati al culto divino, i Seminari ecclesiastici, le case di formazione di religiosi e religiose, le case di abitazione dei religiosi e religiose che han fatto voto di povertà, i beni e i titoli le cui rendite sono destinate a bisogni di culto religioso, e non contribuiscono al reddito personale dei beneficiari. Le abitazioni dei Vescovi e del Clero parrocchiale e i loro locali di ufficio sono trattati dal fisco alla stregua delle abitazioni dei funzionari e dei locali di Istituzioni dello Stato.

Art. 16. — Tutte le persone giuridiche ecclesiastiche e religiose *polacche* hanno, secondo le regole del diritto comune, il diritto di acquistare, cedere, possedere e di amministrare — conformemente al Diritto canonico — i loro beni mobili o immobili, e anche il diritto di stare in giudizio dinanzi a qualsiasi istanza o autorità dello Stato per la difesa dei loro diritti civili. Le persone giuridiche ecclesiastiche e religiose sono riconosciute come *polacche* in quanto i fini per i quali sono state stabilite concernono affari ecclesiastici o religiosi della Polonia e in quanto le persone autorizzate a rappresentarle

o amministrarle risiedono nei territori della Repubblica di Polonia. Le persone giuridiche, ecclesiastiche o religiose, che non rispondano a tali condizioni, godranno dei diritti civili accordati dalla Repubblica agli stranieri.

Art. 17. — Le persone giuridiche, ecclesiastiche o religiose, hanno il diritto di stabilire, possedere e amministrare secondo il Diritto canonico e d'accordo con le leggi comuni dello Stato, dei cimiteri destinati alla sepoltura dei cattolici.

Art. 18. — Gli ecclesiastici e i fedeli di qualsiasi Rito che si trovino fuori delle loro diocesi, saranno sottomessi all'Ordinario locale, secondo le regole del Diritto canonico (1).

Art. 19. — La Repubblica garantisce il diritto delle autorità competenti di attribuire le funzioni, le cariche e i benefici ecclesiastici secondo le prescrizioni del Diritto canonico. Alla attribuzione dei benefici parrocchiali si applicheranno le regole seguenti:

Nei territori della Repubblica di Polonia non possono ottenere benefici parrocchiali, a meno di aver ricevuto il consenso del Governo polacco:

1) Gli stranieri non naturalizzati, come pure le persone la cui educazione teologica non sia stata fatta negli Istituti teologici della Polonia o negli Istituti Pontifici;

2) Le persone la cui attività è contraria alla sicurezza dello Stato.

Prima di procedere alla nomina a tali benefici, l'autorità ecclesiastica si informerà presso il competente Ministro della Repubblica per assicurarsi che non si opponga alcuna delle ragioni previste qui sopra ai punti 1 e 2. Qualora, entro un termine di 30 giorni, il Ministro suddetto non presentasse di tali obbiezioni contro la persona di cui si progetta la nomina, l'autorità ecclesiastica potrà procedere alla nomina.

Art. 20. — Nel caso in cui le autorità della Repubblica avessero a sollevare contro un ecclesiastico obbiezioni in riguardo alla sua attività come contraria alla sicurtà dello Stato, il Ministro competente presenterà tali obbiezioni all'Ordinario, che, d'accordo con detto Ministro, prenderà entro tre mesi adeguate misure. In caso di divergenza tra l'Ordinario e il Ministro, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali, d'accordo con due delegati del Presidente della Repubblica, prenderanno una decisione definitiva.

Art. 21. — Il diritto di patronato, tanto dello Stato che di privati, resta in vigore fino a nuovo accordo. La presentazione di un degno ecclesiastico al posto vacante sarà effettuata dal patrono nel termine di trenta giorni su una lista di tre nomi proposta dall'Ordinario. Se entro i trenta giorni la presentazione non sia stata fatta, la provvista diverrà libera. Qualora si tratti di un beneficio parrocchiale, l'Ordinario, prima di procedere alla nomina, consulterà il Ministro competente conformemente all'art. 19.

Art. 22. — Se ecclesiastici o religiosi vengano accusati ai Tribunali laici per delitti previsti dalle leggi penali della Repubblica, questi Tribunali informeranno immediatamente l'Ordinario competente su ciascun affare di tal genere, e gli trasmetteranno, secondo i casi, l'atto di accusa e l'ordinanza

(1) Ciò conferma che i *peregrini* secondo il dir. can. *fiunt subditi Ord. loci.*

giudiziaria con le sue motivazioni. L'Ordinario o il suo delegato avranno il diritto, dopo conclusa la procedura giudiziaria, di prendere visione dell'incarto relativo. In caso di arresto o di incarceramento delle persone suddette, le autorità civili procederanno col riguardo dovuto al loro stato e al loro grado gerarchico.

Gli ecclesiastici e religiosi saranno detenuti e subiranno la pena di reclusione in locali separati dai locali destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non li abbia privati della loro dignità ecclesiastica. Quando siano stati condannati in giudizio a detenzione, subiranno questa pena in un convento o in altra casa religiosa in locali a ciò destinati.

Art. 23. — Niun cambiamento sarà fatto nella lingua impiegata nelle diocesi di rito latino per i sermoni, le preghiere supplementari e i corsi, che non siano quelli di scienze sacre nei Seminari, senza speciale autorizzazione da darsi dalla Conferenza dei Vescovi di Rito latino.

Art. 24. — 1) La Repubblica di Polonia riconosce il diritto di proprietà delle persone giuridiche ecclesiastiche e religiose su tutti i beni mobili e immobili, capitali e rendite e altri diritti che queste persone giuridiche posseggono attualmente nei territori dello Stato polacco.

2) La Repubblica di Polonia consente a che i diritti di proprietà suddetti, nel caso in cui non fossero ancora inscritti nei registri ipotecari al nome delle persone giuridiche che li posseggono (Vescovati, Capitoli, Congregazioni, Ordini religiosi, Seminari, Benefici parrocchiali, altri benefici, ecc.) vi siano inscritti su dichiarazione dell'Ordinario competente certificata dalla autorità civile competente.

3) La questione dei beni di cui la Chiesa è stata privata dalla Russia, dall'Austria e dalla Prussia e che si trovano attualmente in possesso dello Stato polacco sarà regolata da ulteriore accordo. Fino ad allora lo Stato polacco garantisce alla Chiesa delle dotazioni annuali non inferiori, come valore reale, alle dotazioni che i Governi russo, austriaco e prussiano assegnavano alla Chiesa sui territori che ora appartengono alla Repubblica di Polonia. Tali dotazioni saranno calcolate e ripartite come viene indicato nell'annesso *A* (1). In caso di frazionamento di detti beni, le Mense episcopali, i Se-

(1) *Annesso A.* — Le dotazioni attribuite alla Chiesa cattolica dallo Stato polacco conformemente all'art. 24 del presente Concordato, saranno calcolate come segue:

I. Dotazione del clero. - Dotazioni *mensili* calcolate secondo il coefficiente unitario in corso per i funzionari dello Stato (*).

1. Cardinali: punti 2500, oltre 800 zlotys pei suoi cappellani, equipaggi ecc.
2. Arcivescovi » 2000 » 600 » » » » »
3. Vescovi » 1700 » 600 » » » » »
4. Ausiliari » 1250.
5. Capitolari » 600.
6. Parroci » 270.
7. Rettori di chiese filiali, Vicari e funzionari di Curia: punti 200.
8. Religiosi delle Congregazioni dotate dallo Stato: punti 125.

(*) Questa unità è indicata col nome di *punto:* mentre lo *zloty* è la nuova moneta del valore nominale di 1/4 di dollaro (valore reale, attualmente, circa L. 4,20).

minari e i benefici parrocchiali, che non posseggono attualmente terre o ne posseggono in quantità insufficiente, ne otterranno in proprietà, nei limiti del disponibile, fino alla concorrenza di 180 ettari per Mensa episcopale e di 180 per Seminario, e, secondo la qualità del terreno, da 15 a 30 ettari per ogni beneficio parrocchiale. La somma globale delle dotazioni in denaro fissate nell'annesso *A*, verrà ridotta in quelle diocesi ove si farà questa attribuzione di terre, in misura di 50 *zlotys* annui ogni ettaro di terreno.

4) Sarà mantenuta la destinazione dei beni che la Repubblica di Polonia rivendicasse dagli antichi Stati in cui era smembrata, come successore dei diritti che tali Stati avevano in conseguenza dei rapporti legali con le persone giuridiche ecclesiastiche e religiose della Polonia e che riguardino, sia le prestazioni consentite da tali Stati a favore delle persone giuridiche ecclesiastiche o religiose, sia l'amministrazione dei beni immobili e dei capitali destinati alla Chiesa.

5) Per migliorare la situazione economica e sociale della popolazione rurale e per promuovere viemeglio la pace cristiana del paese, la S. Sede consente che la Repubblica di Polonia riscatti dai benefici episcopali, dai Seminari, dai benefici capitolari, dai benefici parrocchiali e anche dai semplici, che posseggano beni fondiari, le quantità di terre arabili che, per ciascuno di tali enti sorpassassero i 15 o 30 ettari — secondo la qualità del suolo — per benefici semplici e parrocchiali, i 180 ettari per Capitolo, Mensa episcopale e Seminario. Ma in quelle diocesi in cui i Seminari non posseggano

9. Professori dei Seminari: punti 600.

10. Alunni dei Seminari: punti 125.

11. Uditore della Sacra Romana Rota (stesso trattamento che i professori ordinari delle Università).

12. Segretario di detto Uditore: punti 600.

13. Insegnanti negli Istituti teologici (pareggiati ai professori di ginnasio).

II. Dotazione annuale per le pensioni: 383.413 zlotys di cui 254.117 pel clero.

III. Dotazione annua per le distribuzioni corali nelle cattedrali e per gli impiegati subalterni delle chiese: 63.398 zlotys.

IV. Spese annuali di amministrazione ecclesiastica: 750.940 zlotys così ripartite: ai Vescovi per le visite pastorali, 340.000; alle Curie diocesane 66.000; per i registri parrocchiali, 197.940; postali 147.000 zlotys.

V. Sovvenzione annua per gli istituti ecclesiastici: 20.900 zlotys.

VI. Fondo annuo di costruzioni: 1.016.000 zlotys.

VII. Altre spese annue: 45.500 zlotys.

Le suddette dotazioni verranno attribuite dal Ministro delle Finanze separatamente a ciascuna diocesi in somme globali, fissate in base a bilanci specificati, che gli Ordinari competenti dovranno presentarli. Quanto alle dotazioni che lo Stato assicura ai parroci, nella ripartizione della somma si terrà conto delle rendite dei terreni posseduti dai benefici parrocchiali. In caso di bisogno e se la situazione finanziaria dello Stato lo permetterà le dotazioni suddette saranno aumentate a sufficienza, per assicurare una decente sussistenza materiale ai parroci e agli altri membri del Clero; e ciò si farà in base a uno speciale accordo circa gli *iura stolae*. La ripar- La ripartizione delle suddette dotazioni sarà affidata in ciascuna diocesi all'Ordinario; il quale dopo l'entrata in vigore del presente Concordato presterà il giuramento di fedeltà previsto dall'art. 12 (si ripetono le firme).

terre arabili distinte da quelle del Vescovato saranno accordati al Seminario — fino a 180 ettari, liberi da riscatto — sui terreni del Vescovato sorpassanti i 180 ettari riservati alla Mensa.

6) Le persone giuridiche ecclesiastiche suddette avranno il diritto di scegliere da per sè, sui beni che loro appartengono, le parcelle di terreno che entrino a formare la quota loro riservata secondo la misura sovra indicata.

7) Il prezzo di riscatto delle suddette terre verrà pagato secondo il regolamento che sarà stabilito pel riscatto dei beni spettanti ai proprietari privati e resterà a disposizione della Chiesa.

8) La Santa Sede consente del pari che le terre arabili appartenenti a Case di Congregazioni o di Ordini Religiosi, come a istituzioni di beneficenza, considerate però ciascuna separatamente come unità agricole distinte, siano riscattate dallo Stato, con le norme che saranno applicate al riscatto dei beni spettanti a persone giuridiche laicali, col diritto, per ciascuna di dette case e per ciascuna di dette istituzioni di beneficenza, di conservare almeno 180 ettari di terreno arabile.

9) Le persone giuridiche ecclesiastiche e religiose avranno diritto, del pari che le persone giuridiche laicali, di procedere da per sè al frazionamento delle terre arabili che loro appartengono.

Art. 25. — Tutte le leggi, ordinanze e decreti che fossero in contraddizione con le stipulazioni dei precedenti articoli, saranno annullate col fatto stesso dell'entrata in vigore del presente Concordato.

Art. 26. — La Santa Sede procederà, nel termine di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente Concordato, e d'accordo col Governo, alla costituzione e delimitazione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi indicate nell'art. 9. I limiti delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi saranno conformi alle frontiere dello Stato polacco.

I beni ecclesiastici situati in Polonia, ma spettanti a persone giuridiche ecclesiastiche e religiose residenti fuori delle frontiere dello Stato polacco, e viceversa, saranno oggetto di una convenzione speciale.

Art. 27. — Il presente Concordato entrerà in vigore due mesi dopo lo scambio degli atti di ratifica.

Roma il dieci febbraio millenovecentoventicinque.

Pietro Card. Gasparri Ladislao Skrzynski Stanislao Grabski

Atti particolari del Sommo Pontefice. — Con Brevi Apostolici il S. P. ha dichiarato Basiliche minori: *23 gennaio 1924*: la chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo e S. Cecilia in Mar del Plata nell'Argentina [*A. A. S.*, XVI, 441]; *8 novembre 1924*: la chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo a Bologna [*A. A. S.*, XVII, p. 8]; *12 dicembre*: la chiesa di M. SS. della Mercede in Lima (Perù) [*ib.*, p. 9]; *id. id.*: la chiesa di S. Antonino abate in Sorrento [*ib.*, 62]; *19 id.*: la chiesa di M. SS. dell'Impruneta, presso Firenze [*ib.*, 131]; *13 febbraio 1925*: la chiesa metropolitana di M. SS. de Guadalupe in Plata in Bolivia, concedendo le insegne prelatizie al capitolo metropolitano [*ib.* 229];

23 id.: la chiesa di S. Francesco dei Minori Conventuali, in Palermo [*ib.* 97]; *9 marzo*: la chiesa minoritica di S. Bernardino da Siena presso Siena [*ib.*, p. 173]; *15 giugno*: la chiesa dei SS. Gervasio e Protasio in Rapallo [*ib.*, p. 301].

Mediante solenne Breve Apostolico, *Monachorum vita*, del 26 gennaio 1925 [*ib.*, p. 64], il S. P. ha approvato definitivamente le Costituzioni dell'Ordine dei Cisterciensi riformati (Trappisti); con decreti della S. C. dei Religiosi ha approvato: *definitivamente* le Costituzioni delle Suore del SS. Salvatore di Strasburgo; delle Suore della «Réunion du S. Cœur de Jésus; delle Terziarie francescane della Natività di Nostra Signora (Darderas) di Barcellona e delle Francescane Elisabettine di Padova (tutte il 18 giugno 1924); delle Figlie del Calvario, di Messico (21 luglio id.); delle Suore di S. Maria di Namur (30 novembre); delle Suore della Società di Gesù Maria e Giuseppe in Bois-le-Duc e delle Suore delle scuole cristiane della Misericordia (4 febbraio 1925). *Per un settennio di esperimento*, le Costituzioni dei Fratelli di M. SS. Addolorata di Radzymin, Varsavia (6 febbraio 1924); delle Suore Giuseppine della Carità in Vich (30 novembre); delle Terziarie Serve di M. Addolorata, di Firenze; delle Ospitaliere di S. Tommaso da Villanova, di Parigi (tutte il 30 novembre 1924); delle Suore della divina Provvidenza di Magonza (4 febbraio 1925).

Con decreti della S. C. di Propaganda Fide, ha approvato, il 17 marzo 1925, gli Statuti dei Missionari del S. Cuore; 21 id., le Costituzioni delle Pie Madri della Nigrizia e delle Suore dello Spirito Santo.

È anche da registrare il Breve Apostolico *Omnium Orbis*, del 22 ottobre 1924, col quale si conferisce solennemente al card. Pompilj la facoltà di celebrare all'*altare papale* (cfr. can. 823, § 3) di S. Giovanni in Laterano, nella ricorrenza del XVI Centenario dalla sua dedicazione (9 novembre), prendendo esempio da simile concessione fatta da Leone XIII, quando la medesima Arcibasilica fu riaperta al culto dopo grandi restauri, nel 1886. Vi aggiunge la stessa facoltà per lui o un altro Cardinale nell'ottavario della stessa ricorrenza [*A. A. S.*, XVI, 450].

Cause di Canonizzazione e Beatificazione. — Come i nostri lettori ben conoscono, la celebrazione dell'Anno Santo si è ingemmata delle solennissime cerimonie di beatificazione di moltissimi Servi di Dio, e di canonizzazione di sei Beati comprensori: le beatificazioni si svolsero la mattina, con la lettura del Breve Pontificio (in pari data) e la celebrazione della Messa propria: solo nel pomeriggio il S. Padre scendeva nella Basilica Vaticana a venerare il nuovo Beato e a ricevere gli omaggi dei Postulatori; le canonizzazioni invece, come atto *ex-cathedra*, si svolgevano tutte a opera del S. Padre, che, dopo ricevuta la triplice istanza, pronunziava con solennità essere il Beato veramente Santo e doversi venerare come tale; dopo di che il S. Padre stesso celebrava solennemente la Messa papale con tutto il fulgore del maestosissimo rito. Ad accrescere la solennità esterna, già indescrivibile, la sera del 17 e del 31 maggio si illuminò meravigliosamente la Cupola michelangiolesca. Registriamo quindi sommariamente per ciascuno gli atti ufficiali, completando così le notizie già date (1924, pp. 286, 318).

Pel B. Antonio M. Gianelli, chiavarese, vescovo di Bobbio, fondatore delle Figlie di Maria SS. dell'Orto, di Chiavari: Breve di Beatificazione *19 aprile 1925* [*A. A. S.*, XVII, 176].

Pel B. Vincenzo M. Strambi, passionista, Vescovo di Macerata e Tolentino: Decreto sui miracoli proposti (guarigione del fanciullo Pietro Salani da crup difterico, e di Teresa Ravanelli da linfo-adenite tubercolare, ulcerosa cachettica) *19 marzo 1925* [*ib.*, 150]; decreto sul *tuto, 29 marzo* [*ib.*, 202]; Breve di Beatificazione: *26 aprile 1925* [*ib.*, 180].

Pel B. Giuseppe Cafasso, sacerdote torinese, Breve di Beatificazione: *3 maggio 1925* [*ib.*, 230].

Per le Beate XXXII monache e suore ghigliottinate in Oranges nel luglio 1794, fra le quali Ifigenia da S. Matteo dell'Adorazione perpetua, Elisabetta del S. Cuore, orsolina; Maria Rosa, benedettina, e Maria da S. Enrico, cistercense: decreto sul martirio e sua causa religiosa: 19 marzo 1925 [p. 153]; sul *tuto*: 1° maggio 1925 [p. 249]: Breve di Beatificazione: *10 maggio* [*ib.*, 234].

Per la Canonizzazione di S. Teresa del Bambin Gesù, carmelitana scalza di Lisieux, decreto sui miracoli (guarigione di suor Gabriela Trimusi delle Figlie del S. Cuore, parmense, da tubercolosi dorsale e artrosinovitica, e di Maria Pellemans da tubercolosi cronica pulmo-intestinale), 19 marzo 1925 [ib., p. 148]; sul *tuto*, il 29 marzo [ib. 200]; relazione della solennità, celebrata il 17 maggio 1925, ib. 209; solenne Lettera decretale firmata dal S. Padre e da tutti i Cardinali presenti (trentatrè), in pari data [ib., 337]: la festività della Santa è quivi fissata al *3 ottobre*, invece del 30 settembre, giorno del suo transito, occupato dalla festa di S. Girolamo.

Per S. Pietro Canisio, gesuita (8 maggio 1521-21 dicembre 1597), proclamato insieme Dottore della Chiesa, a motivo delle sue numerose opere di controversia teologica e di catechistica, registriamo: il decreto sui miracoli (guarigione di suor Ignazia W. Schneller, terziaria francescana da occlusione intestinale tubercolotica, e di fr. Pietro Schmitz, da setticemia) in data 29 marzo 1925 [ib. 156] e in pari data anche del *tuto* [ib. 197]. Relazione della solennità celebrata il *21 maggio 1925* [*ib.*, 214] Bolla o lettere decretali firmate dal Papa e dai 31 Cardinali presenti ib., 349: la festa viene fissata al *27 aprile*.

Per S. Maria Maddalena Postel, fondatrice delle Suore delle Scuole cristiane della Misericordia: Relazione della solennità celebrata il *24 maggio 1925* [*ib.*, 218]; Lettera decretale [ib., 401]; la festa è assegnata al dì natale, *16 luglio*.

Per S. Maddalena Sofia Barat, fondatrice delle Dame del S. Cuore: decreto sui miracoli (guarigione di suor Maria Salm-Salm da scoliosi cronica e di suor Rosa Coyne da tisi mortale) in data 28 dicembre 1924 [ib. 71]; decreto sul *tuto* in data 8 febbraio 1925 [ib., 142]. Relazione della solennità, presenti 30 cardinali, pure il *24 maggio 1925* [*ib.*, 218]; lettere decretali [ib., 419]; la festa è fissata al *25 maggio*, giorno della sua morte.

Per S. Giovanni Batt. Vianney, parroco di *Ars*: decreto sui miracoli (guarigione di suor Sant'Eugenia da ulcera varicosa alla gamba sinistra, e della bambina Matilde Rougeol da laringite cronica tubercolotica e conseguente afasìa) in data 1° novembre 1924 [ib., XVI, p. 436]; dubbio sul *tuto* 27 dicembre [ib., XVII, p. 30]. Relazione dalla solennità celebrata il *31 maggio*

1925 [*ib.*, p. 222]; la festa è stabilita pel *9 agosto*, invece del 4 (festa di S. Domenico).

Per S. Giovanni Eudes, fondatore della Congregazione maschile di Gesù e Maria e di quella femminile di M. SS. della Carità, decreto sui miracoli (guarigione di suor Giovanna B. Londono da diabete zuccherino e sue complicazioni, e di Bonaventura Romero da peritonite traumatica e frattura del cranio): 8 febbraio 1925 [ib., p. 109]; decreto del *tuto*: 19 marzo 1925 [ib., p. 145]; relazione della solennità pure nel *31 maggio* [ib., p. 222]: la festa è fissata al *19 agosto*, giorno natale.

Per la B. Michelina del SS. Sacramento, fondatrice delle Ancelle del SS. Sacramento: decreto sui miracoli (guarigione di suor Virginia di Gesù da tubercolosi polmonare bilaterale ulcerosa, e di suor Angela della Sacra Famiglia da ulcere di stomaco), 1° maggio 1925 [ib., p. 252]; dubbio sul *tuto*, 9 maggio [p. 257]. Breve di Beatificazione *7 giugno 1925* [ib., p. 292].

Per la B. Bernadetta Soubirous, in religione Suor Maria Bernarda: dubbio sui miracoli (guarigione di Enrico Boisselet da tubercolosi acuta con occlusione della caverna polmonare, e di suor M. Melania Meyer da ulcere di stomaco) il 1° maggio 1925 [ib., p. 254]; decreto sul *tuto*, 2 giugno 1925 [ib., p. 311]; Breve di Beatificazione, *14 giugno 1925* [ib., p. 296].

Per i BB. Giovanni de Brébeuf e sette soci (5 sacerdoti e 2 coadiutori), della Compagnia di Gesù, martirizzati nel Canadà, 1642-1649, decreto sul martirio e sua causa, 12 maggio 1925 [314] e in pari data decreto sul *tuto* [ib. 316]; Breve di Beatificazione *22 giugno* [ib., p. 302].

Per i BB. Lorenzo Imbert, vescovo tit. di Capsa e 78 compagni, martirizzati nella Corea nel 1839: decreto sul martirio e sua causa in data 9 maggio 1925 [ib. p. 262] decreto sul *tuto* 2 giugno [p. 318]; Breve di Beatificazione, *5 luglio 1925* [*ib.* p. 366].

Infine pel B. Pier Giuliano Eymard, fondatore dei Preti e delle Ancelle del SS. Sacramento, decreto sui miracoli (guarigione di Lucinda Cifuentes da cancro nello stomaco, e di Renata Foucherau da artrosinovite tubercolare nel ginocchio sinistro) 9 maggio 1925 [ib., p. 259]; dubbio sul *tuto* 2 giugno 1925 [ib. p. 320]; Breve di Beatificazione, *12 luglio 1925* [*ib.* p. 370].

Sono stati inoltre pubblicati i seguenti decreti: *Introduzioni di Cause*: della S. di D. Maria Giuseppa Rossello, nata in Albissola (Savona) il 27 maggio 1811, terziaria francescana, fondatrice nel 1837 delle Figlie di M. SS. della Misericordia, di Savona, morta il 7 dicembre 1880. Postulatore della Causa, il P. Antonio M. Santarelli, dei Minori (Roma, s. Antonio in via Merulana): il decreto porta la data del 23 luglio 1925 [*A. A. S.*, XVI, 409].

Id. della S. di D. Maria Soledad Torres Acosta, nata in Madrid il 2 dicembre 1826, fondatrice il 15 agosto 1851 delle Serve di Maria ministre degli infermi (a domicilio), morta l'11 ottobre 1887. Postulatore il P. Agostino della Vergine, Procuratore gen. dei Trinitari scalzi, (Roma, s. Carlino alle Quattro Fontane); 26 novembre 1924 [p. 27].

Id. della S. di D. Domenica Mazzarello, nata a Mornese (Acqui) il 9 maggio 1837, eletta dal ven. D. Bosco prima Superiora delle Suore di M. SS. Ausiliatrice, morta il 14 maggio 1881. Postulatore D. Francesco Tomassetti, dei Salesiani (Roma, via Marsala): 27 maggio 1925 [p. 323].

Id. della S. di D. Emilia de Vialar, nata in Guillac (Albi) il 12 settembre 1797, fondatrice ivi nel 1833 delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione, morta in Marsiglia il 24 agosto 1856. Postulatore Mons. Giuseppe Beltrami: 27 maggio 1925 [p. 454].

Id. di Suor Placida Viel, nata in Quettehou (Coutances) il 26 settembre 1815, seconda superiora (dopo S. Madd. Postel) nel 1846 delle Suore delle scuole crist. della misericordia, morta il 4 marzo 1877: postulatore il P. Enrico Rondet (piazza Rusticucci 10) [*ib.* p. 387].

Decreto su la eroicità delle virtù di suor Lucia Filippini, fondatrice delle Maestre Pie Filippine, 23 novembre 1924 [XVI, 468].

Decreto di conferma del culto al B. Bogumilo, polacco, arcivescovo di Gnesna (1116-1182) 27 maggio 1925 [XVII, p. 384].

Circoscrizione ecclesiastica. — Con Bolla del 1° febbraio 1924 per dismembrazione dall'Arcidiocesi di Marianna nel Brasile è stata eretta la nuova diocesi di *Juiz de Fóra* [*A. A. S.*, XVI, 421]. Con altra del 25 luglio per dismembrazione della diocesi di Goyaz, pure nel Brasile, si è eretta la Prelatura *nullius* di San José di Alto Tocantins da conferirsi a un Prelato, Vescovo titolare [XVI, 424]. Con altra del 12 giugno 1924 [XVII, 5] nella diocesi di Cartagena in Columbia viene eretta una prefettura apostolica, *de Sinu*, affidata al Seminario per le missioni estere di Burgos in Spagna. Con altra del 22 novembre [ib. 129] ha il S. Padre eretta la diocesi di *Lancaster*, dismembrandone il territorio da Liverpool (confine: il fiume Ribble) e da Hexham e Newcastle da cui prende le contee di Westmor e Cumberland. Con altra del 12 dicembre [ib. 171] ha eretta la diocesi di *Raleigh*, assegnandole tutto il territorio del vicariato apostolico della North-Carolina (S. U. A.) che viene così soppresso. Con altra del 6 gennaio 1925 [n. 289] la diocesi di *Avana* in Cuba è eretta ad arcidiocesi e le sono date per suffraganee Pinar del Rio e Matanza.

Sono pure state erette e provviste, sebbene ancora non siano pubblicate le relative bolle, l'arcidiocesi di *Belgrado* e la diocesi di *Uskub* in Serbia; le diocesi di *Potosì, Oruro, Tarija* in Bolivia; *Matagalpa* in Nicaragua, *Sorocaba, Santos, Bragança* e *Valença* in Brasile; *Fiume* in Italia; *Ponce* nell'isola di Porto Rico.

Una nuova *Delegazione Apostolica* è stata eretta nella Indocina con Breve del 20 maggio 1925 [p. 291].

Vengono pure eretti mediante Brevi apostolici: 13 marzo 1925 la prefettura apostolica di Shenchow, dismembrandone il territorio dal vic. apost. di Changteh (già Hunan settentrionale) e affidandola ai Passionisti [p. 175]; 11 febbraio 1925: la prefettura apostolica di Tsingtao in Cina, separandone il territorio dal vicariato apostolico di Yenchowfu (già Scianton meridionale), affidata ai Missionari di Steyl [p. 226]; 26 febbraio 1925: la prefettura apostolica del Pilcomayo in Bolivia, separandone il territorio dal vicariato apostolico del Chaco sotto al parallelo 22° [ib. 228].

Rettifiche di confine: per Brevi apostolici, 8 agosto 1924: tra i vicariati apostolici di Laos e Cambogia, che acquista la provincia civile di Stung-

Treng [XVI, 392]; 5 dicembre 1924: tra i Vicariati apostolici di Natal e Mariannhill che riceve il territorio fino al fiume Umlaas [XVII, 63]; 20 febbraio 1925: tra il Vicariato apostolico di Gallas e la prefettura di Kaffa [ib. 133]; 13 febbraio: tra il detto Vicariato e la prefettura di Gibuti che acquista tutta la Somalia Abissina [p. 227]. Per decreti Concistoriali, 13 novembre 1923: tra le diocesi di Udine e di Concordia, che si scambiano alcune parti delle parrocchie di Carbona e di Brische [p. 465]; 14 marzo 1924: tra Guadalajara e Aguascalientes nel Messico, di cui quella perde e questa guadagna le parrocchie di Encarnación e Teocaltiche [p. 429]; 19 novembre 1924: tra Augusta e Monaco di Baviera che acquista il villaggio di Garbertshausen [p. 466]; 10 gennaio 1925, tra Concordia e Ceneda, attribuendosi al comune di Motta la cosiddetta Riviera Scarpa, tra il Livenza vecchio e il nuovo [ib. 139]; 9 febbraio 1925: tra Ratisbona e Monaco di Baviera, che acquista il villaggio di Poetzling [p. 99]; 6 marzo tra Limburgo e Magonza che guadagna i villaggi di Dortenweil e Niedererlenbach [ib. 140]; 17 aprile: tra Augusta e Eichstätt, che acquista il villaggio di Altstetten [p. 191]; 24 aprile 1925: tra Antequera e Veracruz, che acquista la parrocchia di Acatlàn [p. 242], e tra Sorocaba e Botucatu, che acquista le parrocchie di Piraju, Fartura, Anhembi, Itahy, nonchè tra Campinas e Sorocaba che acquista i municipi di Tieté e Porto Felix [p. 243]; infine tra Augusta e Monaco, che acquista il villaggio di Burgstall [244].

Mutazioni di sedi: Con decreto di Propaganda Fide del 25 novembre 1924, la sede della diocesi di Hakodaté nel Giappone, provvisoriamente costituita in Sendai è stata fissata in Hakodaté.

Sedi di appello. L'arcivescovo di Merida nel Venezuela ha scelto a tal uopo il vescovo di San Cristobal, ivi; quello di Tegucigalpa nel Messico, Santa Rosa de Copan; quello di Montevideo, Salto.

Lettere Pontificie. — *Pel XXV di episcopato*: 2 agosto 1924: a Monsignor Vieira de Castro, vescovo di San Tommaso de Meliapor (India) [*A. A. S.*, XVI, 393]; 7 ottobre 1924: a Monsig. Heylen, vescovo di Namur, Presidente del Comitato pei Congressi eucaristici internazionali [ib. 455]; 20 novembre 1924: al Card. Granito Pignatelli di Belmonte, vescovo di Albano [ib. 464]; 3 dicembre 1924, a Monsig. Schoepfer, vescovo di Tarbes e Lourdes [XVII, 13] e in pari data a Monsig. Geurts, primo Vicario Apostolico del Ce-li orientale [p. 15]; 23 aprile 1925: al Card. Merry del Val, arciprete della Basilica Vaticana [p. 307];

Pel L di sacerdozio: 6 agosto 1924 a Monsig. De Wetering, arcivescovo di Utrecht [XVII, 11] 4 ottobre 1924: al Card. Csernoch arcivescovo di Strigorna [XVI, 452]; 15 dicembre 1924 al Card. Gasquet, Bibliotecario e Archivista di S. R. C. [XVII, 17]; 27 dicembre 1924, al P. Garriguet, Superiore generale dei Sulpiziani [p. 134].

Per l'LXXX di età: *1 ottobre 1924*: al Card. Ehrle, affettuosissima lettera, in cui, ricordando la comune attività svolta nella Biblioteca Vaticana, gli dedica e presenta i cinque volumi di *Miscellanea*, che raccolgono scritti

di eruditi d'ogni parte del mondo, pubblicati in omaggio al festeggiato [*A. A. S.*, XVI, 426].

Per varie ricorrenze e argomenti: *10 agosto 1924*: al sig. Enrico Steiger, pel LX Congresso dei cattolici di Germania, tenuto in Hannover, presso la tomba di Windthorst [*A. A. S.*, XVL, 394]; *4 ottobre*: a Monsig. Gandásegui, arcivescovo di Valladolid, pel Congresso di ascetica, preparato nel III Centenario dalla morte del Ven. Da Ponte [*ib.* 454]; *12 ottobre*: a Monsig. Costantini, delegato apostolico in Cina, per la chiusura del Concilio Plenario Cinese [*ib.* 460]; *23 ottobre*: a Monsig. Ogier, Preside della « Pro Pontifice et Ecclesia », esortando i soci alla maggiore diffusione degli Atti pontifici [*ib.* 467]; *5 novembre*: a Monsig. Petit arcivescovo di Atene, continuatore della Collezione dei Concili di G. D. Mansi [463]; *18 novembre*: a Monsig. Edwards Salas, pel terzo congresso eucaristico del Chile [XVII, 127]; a Monsig. Benziger, vesc. di Quilon pel 50° anniversario della fondazione delle Terziarie Apostoliche di N. S. del Carmelo [*ib.* 16]; *4 marzo 1925*: al P. Verdier, Superiore generale della Congregazione della Missione, sul III Centenario della fondazione di essa [p. 135]; *11 aprile*: al Card. Silj, compiendosi 50 anni dall'inizio del culto della Madonna di Pompei [p. 188]; *7 marzo*: al Card. Tosi, legato per l'incoronazione della Madonna di Fontanellato presso Parma [p. 239]; *22 luglio*: al Card. Tacci, legato a Coutances per le feste in onore di Santa M. Maddalena Postel [p. 376].

Risposte ai Congressi episcopali: *12 ottobre 1924*: al Card. De Faulhaber e agli altri vescovi di Baviera [XVI, 457]; *7 giugno 1925*: al Card. Nasalli Rocca e agli altri vescovi dell'Emilia [XVII, 376].

Notevole è pure la lettera in francese inviata il *12 ottobre 1924* al Card. Dubois, ove in occasione delle controversie sorte in vari monasteri carmelitani circa l'uso corale, il S. P. dichiara di lasciar ciascun monastero libero di adottare il canto gregoriano o di proseguire nella recita *recto tono*, secondo gli usi locali poichè « se apprezziamo la conformità alla pratica comune della liturgia, non stimiamo meno la fedeltà alle tradizioni domestiche legittimamente riconosciute e autorizzate ». [*A. A. S.*, XVI, 458].

Nuovi Vescovi. — Dopo l'ultimo Concistoro del 30 marzo (cfr. p. 126) sono stati nominati: *6 aprile*, Monsig. Ernesto Filippi, arcivescovo di *Monreale*; Mons. Guglielmo I. Hafey, vesc. di Raleigh; *30 aprile*, Mons. Gabriele Llompart y Iaume, già vesc. di Geruna, vesc. di Majorca e Iviza; *1° maggio*, Monsignor Antonio Mourão, dei Salesiani, vesc. di Campos; Mons. Antonio Bezerra de Menezès, vesc. di Barra do Rio Grande; Mons. Andrea Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, vesc. della nuova diocesi di Valença; Mons. Basilio Pereira, O. F. M., vesc. delle Amazoni; *5 maggio*, Mons. Augusto Curi, già vescovo di Cagli e Pergola, arciv. di *Bari*; Mons. Pasquale Ragosta, già vesc. di Ischia, vesc. di *Castellammare di Stabia*.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile*.

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27